

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 26 giugno al 9 luglio 2020)

INDICE

AIMI: sulle difficoltà di bilancio del teatro "Bellini" di Catania (4-02289) (risp. ORRICO, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo</i>)	Pag. 1805	DI NICOLA: sulla vicenda dell'assessore regionale dell'Abruzzo Guido Quintino Liris (4-03142) (risp. DADONE, <i>ministro per la pubblica amministrazione</i>)	1832
ALESSANDRINI: sulle misure per garantire ai Comuni risorse per gestire l'emergenza coronavirus (4-03189) (risp. VARIATI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	1807	IWOBI ed altri: sull'acuirsi della crisi siriana (4-02999) (risp. SCALFAROTTO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	1834
BINI, BITI: sulle strategie di contenimento della popolazione di ungulati, specie in Toscana (4-02878) (risp. COSTA, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	1811	LA PIETRA, RAUTI: sulle dichiarazioni di un assessore del Comune di Montale (Pistoia) lesive dell'onorabilità delle forze dell'ordine (4-02775) (risp. VARIATI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	1837
CASTIELLO: sull'aumento delle patologie tumorali tra gli abitanti del Cilento (4-00995) (risp. COSTA, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	1815	LANNUTTI ed altri: sulle procedure di stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione nella Regione Molise (4-02879) (risp. DADONE, <i>ministro per la pubblica amministrazione</i>)	1839
sul problema dell'esposizione al radon (4-01243) (risp. COSTA, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	1820	PEROSINO: sulle retribuzioni dei dipendenti a contratto degli enti locali, specie per i piccoli Comuni (4-02830) (risp. DADONE, <i>ministro per la pubblica amministrazione</i>)	1844
CORRADO ed altri: sugli incarichi affidati all'avvocato potentino Michele Busciolano (4-03291) (risp. DADONE, <i>ministro per la pubblica amministrazione</i>)	1824	sul giusto modo di indossare la fascia tricolore da parte dei sindaci (4-03649) (risp. VARIATI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	1847
DE BONIS: sulle misure per incrementare la raccolta differenziata in Basilicata (4-03016) (risp. COSTA, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	1828	RIZZOTTI: sulle restrizioni ai viaggi in Italia da parte di vari Paesi europei, in particolare dell'Irlanda (4-03333) (risp. SCALFAROT-	

TO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari estero e la cooperazione internazionale</i>)	1849	STEFANI: sulle misure per garantire ai Comuni risorse per gestire l'emergenza coronavirus (4-03456) (risp. VARIATI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	1808
ROJC: sulle difficoltà di riciclo della plastica in Friuli-Venezia Giulia in relazione all'emergenza COVID-19 (4-03099) (risp. COSTA, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	1852		

AIMI. - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

a mezzo stampa è stato lanciato dalle sigle sindacali l'allarme circa una possibile chiusura del teatro "Bellini" di Catania. Un rischio paventato anche dal noto tenore statunitense Gregory Kunde che, attraverso un noto *social network*, ha lanciato un accorato appello "per non far morire" il teatro Bellini;

le organizzazioni sindacali, in particolare, hanno parlato di "situazione drammatica" e di criticità legate al bilancio, ai fondi in entrata e alla composizione della *governance* e del *management* del teatro;

secondo quanto emerge dagli organi di informazione, la Regione avrebbe stanziato somme solo per il 2019 (tra l'altro incrementandole) e per il 2020, ma l'ente teatrale avrebbe bisogno di una programmazione fino al 2021 per chiudere il bilancio triennale;

il Comune e la Città metropolitana invece non verserebbero da tempo il loro contributo. In tale situazione, dunque, appare pressoché impossibile programmare la nuova stagione lirico-sinfonica;

il nuovo bando per la ripartizione del FUS (Fondo unico per lo spettacolo) sembrerebbe ulteriormente penalizzare il Bellini di Catania, poiché non prevedrebbe incentivi volti a colmare lo svantaggio territoriale e non premierebbe le pianificazioni di qualità come quella predisposta dal Bellini fino alla scorsa stagione,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza si intendano assumere per superare le criticità descritte in premessa, al fine di garantire la prosecuzione della programmazione lirico-sinfonica di altissima qualità del Bellini di Catania, a tutela dei suoi dipendenti e a salvaguardia del patrimonio culturale e artistico, di cui il teatro è autentica espressione.

(4-02289)

(15 ottobre 2019)

RISPOSTA. - Ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 800 del 1967, che costituisce il nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali, il teatro massimo "Vincenzo Bellini" di Catania è un teatro di tradizione ed in quanto tale, a differenza delle fondazioni lirico-sinfoniche, non è sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il teatro opera quale ente autonomo regionale ed è sottoposto a vigilanza e controllo da parte della Regione Siciliana. Il Ministero comunque, per il tramite della propria competente Direzione generale dello spettacolo, alla luce dei progetti triennali e dei programmi annuali presentati, previa valutazione qualitativa da parte della commissione consultiva per la musica, concede annualmente contributi finalizzati al sostegno dell'attività del teatro.

A tale proposito, nel 2018 il teatro è risultato assegnatario di un contributo di 1.328.434 euro, a valere sul fondo unico per lo spettacolo. I contributi assegnati dalla Regione Siciliana negli ultimi 4 anni (2016-2019), a quanto risulta dal bilancio progetto trasmesso alla Direzione generale dello spettacolo proprio ai fini FUS, sono stati di 13.322.665 euro nel 2016, 12.531.422 nel 2017, di 8.842.361 euro nel 2018 e di 8.289.244 euro nel 2019. Ad oggi non è stato possibile procedere al saldo del contributo 2019 (il restante 20 per cento del finanziamento), in quanto l'ente autonomo teatro Bellini non ha ancora presentato la documentazione necessaria ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto ministeriale 27 luglio 2017 (dichiarazione di pagamento dei costi per l'attività 2019), né posto in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 112 del 2013.

A fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, e al fine di sostenere i settori dello spettacolo, con il decreto-legge n. 34 del 2020 e, in particolare con l'art. 183, per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul FUS per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. La restante quota sarà erogata con modalità stabilite tramite decreto ministeriale, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria, della tutela dell'occupazione, e della riprogrammazione degli spettacoli.

Si rappresenta, infine, che in relazione alla concessione del contributo statale per l'anno 2019, la Direzione generale dello spettacolo ha chiesto al teatro di adeguare il proprio sito *internet* alle disposizioni normative vigenti in materia di trasparenza amministrativa.

Dai dati evidenziati, appare evidente l'attenzione e il sostegno che questo Ministero, per quanto di propria competenza, rivolge al teatro.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo

ORRICO

(7 luglio 2020)

ALESSANDRINI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la pandemia da COVID-19 sta mettendo a dura prova la tenuta del sistema sanitario nazionale. Le misure restrittive rese necessarie per contrastarne e contenerne gli effetti stanno avendo un impatto devastante sul sistema economico nazionale, stimato dal Fondo monetario internazionale in un calo di 9 punti percentuali di PIL per il 2020;

il sostanziale blocco delle attività produttive sta, inoltre, incidendo in maniera profonda anche sulla tenuta economico-finanziaria dei Comuni, che vedono ridurre, e in alcuni casi azzerare, la propria capacità fiscale, mettendo di conseguenza a serio rischio non solo la possibilità di interventi emergenziali a sostegno di cittadini e imprese, ma anche la stessa erogazione dei servizi essenziali, quali il trasporto pubblico o la raccolta dei rifiuti;

in particolare, il mancato gettito derivante da tributi, servizi a domanda individuale e sanzioni per violazione del codice della strada sta avendo riflessi drammatici soprattutto su quei Comuni che già si trovano in situazioni di bilancio deficitario. Secondo i dati del "rapporto Ca' Foscari sui Comuni" e del rapporto "Criticità finanziarie degli enti locali", redatto dall'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell'interno, entrambi diffusi nel luglio 2019, sono circa 380 le procedure in corso ai sensi del Titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mentre nel solo 2018 sono stati dichiarati in dissesto 31 Comuni, con una media di circa 25 dichiarazioni di dissesto all'anno nel quinquennio 2014-2018;

le attuali amministrazioni dei Comuni in dissesto, per la maggior parte non direttamente responsabili della situazione deficitaria ereditata, si trovano a dover operare in questa fase emergenziale sotto stringenti regole di bilancio, che ne riducono al minimo l'agibilità finanziaria e l'operatività di intervento;

considerato che:

l'anticipazione di liquidità ai Comuni annunciata dal Governo e il contributo *una tantum* di 400 milioni di euro finalizzato alle misure di solidarietà alimentare di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 29 marzo 2020, n. 658, non paiono sufficienti a sostenere nel medio periodo la quantità di risorse aggiuntive di cui i Comuni necessitano, non solo per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ma in taluni casi per la loro stessa sopravvivenza;

le poche misure presenti nel disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, "cura Italia", attualmente all'esame della Camera dei deputati, indirizzate ai Comuni e consistenti nell'utilizzo degli avanzi di amministrazione per le spese correnti di urgenza e nella sospensione della quota capitale dei mutui degli enti locali in gestione del Ministero dell'economia e delle finanze, non paiono anch'esse sufficienti a fornire alle amministrazioni comunali tutti gli strumenti necessari per affrontare un'emergenza di portata epocale;

le opposizioni, nell'esame in Senato del provvedimento, hanno sollevato il tema, proponendo, con spirito collaborativo, numerose proposte emendative dirette proprio a garantire ai Comuni maggiori risorse e maggiore manovrabilità di spesa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno provvedere in tal senso con tempestività, già dal primo provvedimento utile, predisponendo una serie di interventi mirati che consentano ai Comuni, ed in particolar modo a quelli che versano in condizione di dissesto finanziario, di dare risposta alle esigenze dei propri cittadini.

(4-03189)

(21 aprile 2020)

STEFANI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

le misure restrittive di contrasto e contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 attuate dal Governo stanno avendo un impatto devastante sull'intero sistema economico nazionale. Il calo di PIL per il 2020 è stato stimato all'8 per cento nel Documento di economia e finanza, mentre ancor più negative sono le previsioni del Fondo Monetario Internazionale e dei mercati, che si attestano intorno al 10 per cento;

il sostanziale blocco delle attività produttive e i ritardi nell'attuazione delle misure di sostegno al reddito e di rilancio delle imprese stanno altresì avendo dei riflessi drammatici sulla tenuta economico-finanziaria dei Comuni, i quali, da un lato, hanno visto ridurre, e in alcuni casi azzerare, la propria capacità fiscale, a causa del mancato gettito derivante da tributi, servizi a domanda individuale e sanzioni per violazioni del Codice della strada, mentre, dall'altro, hanno dovuto sostenere una rilevante e improvvisa crescita della spesa sociale, con evidenti conseguenze in termini di garanzia di erogazione dei servizi essenziali;

in particolare, solo in Veneto, si registra una perdita di 6.000 posti di lavoro a settimana, un dato che, se confermato, porterà i disoccupati della regione a toccare quota 180.000 entro la fine del primo semestre del 2020,

con un incremento di circa 50.000 unità rispetto a dicembre 2019. Proprio per far fronte alle sempre maggiori istanze di sostegno da parte delle nuove povertà emergenti, la stessa Regione del Veneto ha anticipato, dal mese di marzo, un fondo di emergenza di circa 10 milioni di euro, pur in un contesto economico tanto incerto;

considerato che:

le misure adottate dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, circoscritte all'utilizzo della quota libera degli avanzi di amministrazione a copertura delle spese correnti connesse all'emergenza e alla sospensione della quota capitale dei mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti in gestione del Ministero dell'economia e finanze, non paiono affatto sufficienti ad affrontare le criticità che i Comuni si trovano ad affrontare, vieppiù nel rispetto dei vincoli di bilancio derivanti dalle regole del patto di stabilità;

nella stessa bozza del cosiddetto "decreto rilancio", non si rinven-
gono misure idonee a garantire ai Comuni risorse e strumenti adeguati alla gestione dell'emergenza in corso,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo non ritengano opportuno un maggiore coinvolgimento e confronto con gli enti locali, al fine di predisporre strumenti realmente efficaci che consentano agli enti di prossimità di sostenere l'ingente carico di richieste di aiuto al quale sono sottoposti, garantendo altresì l'erogazione dei servizi essenziali e scongiurando il concreto rischio di dissesto finanziario.

(4-03456)

(19 maggio 2020)

RISPOSTA.^(*) - In primo luogo appare opportuno evidenziare come il Governo abbia rivolto una particolare attenzione alle esigenze degli enti locali, nella consapevolezza dell'assoluta necessità di salvaguardare la loro capacità finanziaria, affinché possano essere erogati servizi pubblici di qualità e assicurate reti di protezione sociale solidale. Con particolare riferimento alle iniziative assunte da questo Ministero, si rappresenta che il 29 marzo 2020 si è provveduto all'anticipazione, rispetto all'ordinaria scadenza di maggio, dell'emissione dei mandati di pagamento relativi alla prima rata del fondo di solidarietà comunale, pari al 66 per cento dell'intero importo. Le risorse per l'anno 2020, pari a circa 4,3 miliardi di euro, sono state destinate in favore di 6.579 Comuni.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Inoltre il Ministero ha già provveduto a distribuire le risorse dei due specifici fondi istituiti con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (detto "cura Italia"): uno per un importo pari a 70 milioni di euro, destinati al concorso nel finanziamento delle spese di sanificazione degli uffici e dei mezzi degli enti locali, l'altro per un importo di 10 milioni, finalizzati all'erogazione dei compensi per lavoro straordinario, svolto dal personale delle polizie locali.

Vi è da sottolineare, altresì, come in attuazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (detto "rilancio Italia"), il 29 maggio sia stato disposto il pagamento in favore di Comuni, Province e Città metropolitane del 30 per cento delle quote loro spettanti del fondo finalizzato ad assicurare le risorse per l'espletamento delle funzioni fondamentali, al quale sono attribuiti complessivamente 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020. Inoltre, il richiamato decreto rilancio ha istituito: a), nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con dotazione di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020, per il ristoro dei Comuni a fronte delle minori entrate per l'IMU del settore turistico; b) un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco (art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23), nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19; c) un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, per il ristoro dei Comuni delle minori entrate a seguito degli esoneri dai pagamenti (dal 1° maggio al 31 ottobre 2020) della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP e COSAP). I relativi decreti attuativi sono in corso di perfezionamento.

Appare anche opportuno evidenziare che il 28 maggio, è stato disposto il pagamento in favore di alcuni Comuni particolarmente colpiti dall'emergenza epidemiologica in corso (in particolare Brescia, Bergamo, Lodi, Cremona e Piacenza) delle risorse disponibili sullo specifico fondo, per un totale di 200 milioni di euro.

A conferma della costante attenzione rivolta da questa amministrazione sul tema, si evidenzia che, il 9 giugno, il Ministro ha tenuto a svolgere un incontro in videoconferenza con i sindaci delle Città metropolitane. Il costruttivo confronto ha consentito di analizzare e approfondire alcune questioni segnalate dai sindaci, relative alla sicurezza dei territori e alle attuali difficoltà economiche, nell'ottica di condividere gli interventi e le strategie più efficaci sul territorio.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

VARIATI

(26 giugno 2020)

BINI, BITI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* - Premesso che:

il sistema delle aree protette della regione Toscana (parchi regionali, riserve naturali, parchi provinciali e ANPIL, aree naturali protette di interesse locale) il sistema della biodiversità (siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione, zone protezione speciale, aree di collegamento ecologico e funzionale e zone Ramsar) sono riconosciuti dalla legge regionale n. 30 del 2015, recante "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale", quale patrimonio naturalistico ambientale della Toscana, e interessano complessivamente una superficie che corrisponde a più del 15 per cento del territorio regionale;

la Toscana è la regione dell'Italia peninsulare con la popolazione più numerosa di ungulati, comprendendo circa 450.000 capi, secondo l'ultimo censimento disponibile (banca dati ungulati 2012, curata dall'ISPRA); la Regione, proprio per arginare le conseguenze provocate dalla sovrabbondanza di tali animali, ha approvato la legge regionale n. 10 del 2016, recante "Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1994", che disciplina una gestione straordinaria degli ungulati per la durata di un triennio e tende ad aumentare le possibilità di prelievo venatorio anche mediante periodi più ampi nelle aree maggiormente soggette a danni;

la legge ha previsto in particolare che i soggetti gestori delle aree protette, così come definite dalla legge regionale n. 30 del 2015, attuino, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, forme di monitoraggio della consistenza degli ungulati presenti sul territorio di propria competenza, avvalendosi obbligatoriamente del contributo dell'ISPRA o del centro interuniversitario di ricerca sulla selvaggina e sui miglioramenti a fini faunistici, e procedano al monitoraggio e al controllo; inoltre, nel caso nel caso di non raggiungimento degli obiettivi di gestione, che debba essere la Regione stessa a mettere in atto interventi di controllo faunistico;

le aree protette, nello svolgere un ruolo fondamentale per quanto riguarda la conservazione dell'*habitat* naturale e la biodiversità, rischiano di diventare un rifugio per gli ungulati e per il cinghiale in particolare, e quindi di vanificare i risultati attesi dalla legge obiettivo regionale sul restante territorio;

a ciò si aggiunga che, nonostante alcuni primi risultati positivi, in Toscana sono ancora numerose le segnalazioni di danni ingenti a terreni col-

tivati, ai raccolti e alle aree caratterizzate dai vigneti, con inevitabili ripercussioni economiche sulle imprese agricole;

considerato che:

tale problematica situazione non riguarda esclusivamente la Toscana; infatti la presenza di popolazioni molto numerose di ungulati, in particolare del cinghiale, non soggette ad adeguati controlli, ha determinato in numerose regioni italiane non poche problematiche di carattere ecologico, economico e sociale, che dalle aree protette spesso si estende ai territori circostanti; in particolare, sono ingenti i danni alle colture agricole, ai vigneti e più in generale all'ambiente, con effetti anche gravi sui bilanci economici delle aziende agricole oltre che sulla pubblica sicurezza, nelle campagne e nei centri abitati, considerando anche gli incidenti sulle strade, comprese vie di grande scorrimento e autostrade, che il mancato contenimento ha reso sempre più numerosi;

la esigenza di contenere, quanto più possibile, l'incremento incontrollato della fauna selvatica più dannosa all'ambiente e alle attività antropiche è una tematica nota da tempo, e appare sempre più necessario agire prontamente, in maniera coordinata su tutto il territorio nazionale, impostando interventi di gestione che risultino efficaci non solo nel breve periodo ma soprattutto nel lungo termine, al fine di stabilizzare la situazione,

si chiede di sapere:

se sia previsto o sia già stato compiuto un adeguato monitoraggio sulla consistenza delle popolazioni di ungulati sul territorio nazionale, al fine di conoscere quali siano le aree che necessitano di un piano di controllo degli ungulati;

quali strumenti di contrasto al continuo incremento della popolazione di ungulati, in particolare nelle aree protette, siano stati adottati e come si intenda renderli più incisivi;

se, in considerazione della urgenza e della continua attualità della problematica, si intenda adottare, in coordinamento con le Regioni, un piano di interventi che permetta la stabilizzazione nel lungo periodo delle popolazioni di ungulati, in particolare nelle aree che presentano al proprio interno una densità critica;

se il Governo intenda promuovere un'iniziativa legislativa di modifica della legge n. 157 del 1992, in particolare rispetto alla problematica evidenziata, e in quali tempi;

se si intenda destinare a tali scopi risorse adeguate ad affrontare complessivamente la problematica e quante risorse siano destinate al risarcimento dei danni al settore agricolo, sempre più colpito dal fenomeno.

(4-02878)

(11 febbraio 2020)

RISPOSTA. - Le problematiche connesse all'aumento di alcune specie faunistiche e ai danni da queste arrecati in particolare alle produzioni agricole, in ambiti protetti così come nei territori liberi alla caccia, sono ben note a questo Ministero che da diversi anni intraprende, in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con le Regioni e con il supporto tecnico di ISPRA, azioni normative e di indirizzo per rendere più efficace la gestione di tali specie su tutto il territorio nazionale. Si segnala, in particolare, che il cinghiale rappresenta il principale fattore di conflitto tra specie animali e attività dell'uomo in molti contesti nazionali. La rilevanza della tematica anche legata all'incremento numerico dei cinghiali, passati da 300-500.000 capi nel 2000, a oltre 600.000 nel 2005, fino a superare i 900.000 nel 2010 e, verosimilmente, attestatisi oltre il milione di capi negli ultimi anni. Il prelievo venatorio è cresciuto contestualmente da 93.000 capi nel 2000, a 115.000 nel 2005, a oltre 153.000 nel 2010. In alcuni contesti del Paese la situazione è diventata particolarmente grave, tale da richiedere interventi urgenti per mitigare in modo efficace gli impatti causati dal cinghiale.

Gli strumenti previsti dalla normativa vigente e attuabili sono diversi e riguardano: l'esercizio dell'attività venatoria, ai sensi degli articoli 13 e 18 della legge n. 157 del 1992, che individuano, rispettivamente, i mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria e le specie cacciabili e i periodi di esercizio di tale attività; nonché il controllo numerico, ai sensi dell'art. 19 della richiamata legge. Tale norma, peraltro, oltre alla disciplina dei prelievi venatori, prevede la possibilità per le Regioni di provvedere al controllo delle specie di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche. Lo stesso articolo impone alle amministrazioni competenti di esercitare selettivamente tale controllo, di norma, mediante l'utilizzo di metodi ecologici su specifico parere tecnico dell'ISPRA. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento, condotti con qualsiasi mezzo, purché lo stesso risulti selettivo (cioè tale da intervenire unicamente su individui appartenenti alla specie bersaglio, limitando o evitando gli effetti negativi sulle altre componenti delle comunità biotiche).

Per quel che attiene al controllo numerico di fauna selvatica nelle aree protette, ai sensi della legge n. 394 del 1991, "Legge quadro sulle aree

protette", il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti, prevedendo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente parco. Prelievi e abbattimenti dovranno avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco ed essere attuati dal personale dell'ente o da persone all'uopo espressamente autorizzate dal parco stesso. Inoltre le Regioni possono prevedere di attivare la caccia di selezione durante tutto l'anno agli ungulati ai sensi del comma 5 dell'articolo 11-*quaterdecies* della legge n. 248 del 2005 che recita che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge n. 157 del 1992.

Si rammenta, altresì, che la legge n. 221 del 2015 ha introdotto il divieto di immissione di cinghiali in natura, di foraggiamento artificiale per contrastare l'ulteriore proliferazione di questi animali e disincentivare fenomeni di bracconaggio, nonché il divieto di allevamento in alcuni ambiti contigui a quelli protetti, con un regime sanzionatorio di natura penale per trasgressori.

Per quanto concerne le attività di monitoraggio, l'ISPRA ha realizzato, nel tempo, delle pubblicazioni che rappresentano un importante riferimento tecnico in materia, quali ad esempio la banca dati ungulati, le linee guida per la gestione degli ungulati (cervidi e bovidi) e le linee guida per la gestione del cinghiale nelle aree protette. L'Istituto, inoltre, riceve ed elabora periodicamente i dati e le informazioni dei monitoraggi sulla consistenza delle popolazioni di ungulati selvatici forniti dagli enti di gestione, che richiedono i pareri sui piani di abbattimento per le aree nelle quali è esercitato il prelievo venatorio e per le aree protette nelle quali vengono realizzate le attività di controllo delle popolazioni ai sensi della legge n. 394 del 1991. Peraltro, considerata l'opportunità di migliorare le informazioni a disposizione, utili per pianificare in modo più efficace gli interventi di mitigazione degli impatti degli ungulati sull'agricoltura, sono state assunte specifiche iniziative volte ad accelerare la pubblicazione di dati aggiornati da parte di ISPRA.

Con specifico riferimento alla problematica dei danni da fauna selvatica, sono in corso attività finalizzate a predisporre un pacchetto di misure volte a rendere più incisivi gli strumenti di contrasto all'incremento delle popolazioni di cinghiali, a cui deve ora essere data concretezza attraverso una modifica della legge n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). È necessario, infatti, agire in maniera coordinata su tutto il territorio nazionale e impostare soprattutto interventi di gestione riguardanti le modalità del prelievo venatorio, la corretta gestione degli *habitat*, la realizzazione di un sistema che favorisca la convivenza dell'attività agricola con gli ecosistemi naturali, la

messa a punto di un sistema efficace, efficiente e rapido della verifica e della valutazione dei danni e dei relativi risarcimenti; insomma una serie di misure che risultino efficaci a breve termine, ma soprattutto che consentano di stabilizzare la situazione nel lungo periodo.

In tale direzione, in accordo con il Ministero delle politiche agricole, è stato istituito un gruppo di lavoro incaricato, fra l'altro, di formulare proposte per l'adeguamento del quadro normativo e sanzionatorio relativo ai danni da fauna selvatica, che ha proposto una relazione conclusiva attualmente all'attenzione dei Ministri competenti.

Si precisa, infine, che, per far fronte alle richieste di risarcimento danni arrecati alle produzioni agricole e alle relative strutture, il Ministero delle politiche agricole ha provveduto ad effettuare la notifica alla Commissione europea di uno schema di decreto interministeriale che disciplina le modalità di concessione degli aiuti per le misure preventive e per gli indennizzi dei danni provocati da animali protetti alle produzioni agricole, secondo le condizioni e i criteri indicati dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali per il periodo 2014-2020. Ricevuto il parere favorevole da parte della Commissione europea, il decreto è stato inviato alla Conferenza Stato-Regioni per il prescritto parere.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

COSTA

(4 giugno 2020)

CASTIELLO. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dell'interno.* - Premesso che:

il territorio a sud di Salerno è stato interessato, nel recente passato, da ripetuti, costanti sversamenti di rifiuti nocivi, tanto da ritenerlo gravemente contaminato da interramenti di materiale tossico e, probabilmente, radioattivo;

esistono numerosi, convergenti indizi che portano ragionevolmente a ritenere che, non solo in occasione della realizzazione delle grandi opere (come pure risulta dagli atti parlamentari della Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle associazioni criminali similari, XI Legislatura, seduta di venerdì 17 settembre 1993) ma anche in diversi altri momenti (ne costituiscono puntuale testimonianza gli atti del cosiddetto processo "Chernobyl") siano stati interrati rifiuti pericolosi da parte di imprese subappaltatrici caratterizzate da marcata opacità, per effetto della loro aderenza a gruppi criminali organizzati;

L'Unione europea, nell'ambito del PON «Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo convergenza» 2007-2013, all'asse 1, sicurezza per la libertà economica e d'impresa, obiettivo operativo 1.3, concepì il progetto MIAPI (Monitoraggio e Individuazione di Aree Potenzialmente Inquinata nelle regioni obiettivo convergenza) che aveva come scopo, attraverso la sperimentazione di strumenti innovativi per il controllo, il monitoraggio e la prevenzione degli illeciti riguardanti l'aggressione dell'ambiente, il potenziamento delle forme di tutela del benessere sociale ed economico;

il progetto MIAPI, ideato nell'anno 2011, sorse con lo specifico obiettivo della localizzazione di possibili fonti di inquinamento attraverso l'individuazione delle anomalie che si riscontrano in alcuni parametri fisici e geofisici (magnetici, spettrometrici e termici) misurati attraverso sensori da piattaforma aerea;

risulta all'interrogante che l'ufficio tecnico della "Gia consulting", società con sede a Napoli, nell'ambito delle attività di cui al progetto MI-API, sia «stato impegnato nell'analisi della distribuzione spaziale delle variabili coinvolte nell'individuazione delle aree potenzialmente inquinate su cui eseguire i rilievi airborne, quali impianti di cave, discariche, siti industriali, viabilità, uso del suolo, densità abitative e Anomalie Morfologiche Antropiche (AMAN) individuate mediante un'analisi temporale e foto-interpretativa di immagini satellitari ad alta risoluzione»;

il territorio del Cilento, per quanto risulta all'interrogante, è stato del tutto escluso (o, tutt'al più, solo marginalmente esplorato) dai telerilevamenti (di cui al Programma operativo nazionale 2007-2013 "Sicurezza per la legalità") che, ai fini dell'azione conoscitiva del territorio volta al perseguimento delle finalità istituzionali di tutela dell'ambiente attraverso il sorvolo con sensori elitrasportati, avrebbero dovuto condurre all'individuazione di anomalie di tipo magnetometrico e di tipo radiometrico;

per il territorio del Vallo di Diano, sempre nell'ambito del progetto MI-API e sempre per quanto risulta all'interrogante, è stata generata una mappatura delle superfici sorvolate e telerilevate, dalla quale sono evincibili le risultanze dei sensori "magnetometro, termocamera a infrarosso e camera fotogrammetrica" con esclusione delle elaborazioni, e delle pertinenti schede, riferibili al sensore "spettrometro gamma", determinante per la misurazione della contaminazione radioattiva d'ambito;

da più parti dell'area pedocollinare valdianese (San Rufo, Corleto Monforte, Pozzale di Teggiano, la cui foto interpretazione di tale indicata immagine satellitare di "Google" denota la presenza di un deposito intermedio di materiale di cava, ove le colorazioni azzurrognole, contigue all'asta torrentizia, testimoniano, probabilmente, la presenza di fanghi di ossidazione o, quantomeno, l'esistenza di ossidi di rame o ferrosi) giungono segnalazioni di nascite di animali deformati (bovini e soprattutto caprini) e decessi di

pastori affetti da patologie oncologiche, determinate le une e le altre, probabilmente, dal contatto coi rifiuti tossici che contaminano irreversibilmente l'ambiente naturale del parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni durante il periodo della transumanza, allorquando migrano stagionalmente i greggi, le mandrie e i pastori dai pascoli situati in zone collinari o montane verso quelli di pianura, e viceversa;

tenuto conto che, come già ragguagliato in un precedente atto di sindacato ispettivo (4-00284), risulta incontrovertibilmente provato, dalla disamina degli archivi dei medici di medicina generale operanti in 70 comuni a sud di Salerno, da Battipaglia a Sapri, che è stato rilevato su un campione significativo di assistiti (196.892 unità, corrispondenti a oltre il 50 per cento dell'intera popolazione residente) un totale di ammalati di cancro per una media del 4,83 per cento, con picchi nel distretto di Vallo della Lucania e di Sapri superiori alla media nazionale;

tenuto conto che l'ordinamento tutela l'ambiente come elemento determinativo della vita e come "valore primario assoluto" (Corte costituzionale, sentenza n. 127 del 1990);

considerato che non risulta svolta sul territorio un'incisiva azione di prevenzione e di repressione a salvaguardia dei valori ambientali e della salute;

accertato che il PON «Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo convergenza» 2007-2013 aveva una dotazione finanziaria di 1.158 milioni di euro, di cui il 50 per cento cofinanziato dall'Unione europea, attraverso il fondo europeo di sviluppo regionale, e il restante 50 per cento dallo Stato italiano;

accertato, altresì, che il progetto MIAPI si configura come uno strumento determinante nel contrasto ai fenomeni di illegalità ambientale e alle ecomafie e che merita, alternativamente, o nell'ambito della riprogrammazione del programma nazionale «legalità» 2014-2020 del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) o attraverso altre forme di programmazione finanziaria, il rifinanziamento al fine di scansionare le parti inesplorate dei territori appartenenti alle aree potenzialmente inquinate nelle regioni obiettivo convergenza, nelle quali, come merita di essere ribadito, risulta rilevante e preoccupante la presenza di "illeciti ambientali", tanto da richiedere ulteriori, puntuali approfondimenti,

si chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere al fine di far luce, con tempestività ed efficacia, sulle sospette anomalie rilevate e approntare le più adeguate misure dirette a prevenire e a contenere l'ulteriore diffusione sul territorio delle malattie tumorali.

(4-00995)

(10 dicembre 2018)

RISPOSTA. - La Prefettura di Salerno con riferimento alle questioni poste, comunica che l'ipotesi di presunti interramenti di rifiuti pericolosi nella realizzazione di opere pubbliche da parte di imprese aggiudicatrici, che si riconducono a fatti accertati nell'indagine convenzionalmente denominata "Chernobyl", sono stati incardinati nell'ambito del procedimento penale n. 8038/2012 R.G.N.R., iscritto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e conclusosi in data 28 marzo 2018 con sentenza di assoluzione per tutti gli imputati, perché il fatto non sussiste.

La Prefettura precisa ancora che il raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario del progetto MI-API (monitoraggio e individuazione di aree potenzialmente inquinate), per la provincia di Salerno ha provveduto a: 1) effettuare i rilievi aerei con sensori magnetici, termici e radiometrici, la cosiddetta attività di telerilevamento (attività svolta dalla società Helica, con sede legale ad Amaro, Udine, avente ad oggetto sociale la gestione o l'esercizio di attività di aeronavigazione mediante elicotteri); 2) analizzare i dati acquisiti da aereo, alla ricerca di anomalie termiche e magnetiche, ossia di aree dove la temperatura e la misura del campo magnetico si discostava in maniera significativa da quella rilevata nelle immediate vicinanze, su stessa tipologia di superficie. Tale attività è stata effettuata nelle sole zone ove non vi era presenza significativa di manufatti antropici (attività svolta dalla società GIA consulting, con sede legale a Napoli, con oggetto sociale: lo sviluppo di sistemi informatici correlati a diversi campi applicativi); c) produrre le schede riepilogative per ogni area in cui sono state individuate anomalie; d) effettuare rilievi geofisici *in loco*, avvalendosi del proprio personale (geologo e geofisico) per verificare, attraverso misure sul posto e controlli visivi, che non si trattasse di un falso positivo (ad esempio l'anomalia poteva essere generata da tubature interrate o superficiali non visibili dall'aereo).

Sulla problematica, di recente è stata interessata anche l'ARPAC (Agenzia regionale protezione ambientale Campania), le cui attività condotte nell'area hanno riguardato rilievi e caratterizzazioni di suolo o rifiuti, a supporto degli enti pubblici, in procedimenti finalizzati alla bonifica dei siti.

Per quanto attiene alla verifica di radioattività, la Prefettura rappresenta che l'area del vallo di Diano è stata esaminata in un sopralluogo del 23 agosto 2017, nell'ambito del comune di Padula, su richiesta della locale

stazione Carabinieri, che non ha evidenziato la presenza di anomalie radiometriche, rispetto al fondo naturale proprio della zona.

In materia di prevenzione delle malattie tumorali, in aggiunta a quanto segnalato sull'argomento nella precedente risposta all'interrogazione della Camera 4-00834 a firma del Ministro in data 18 dicembre 2019, si ritiene interessante accennare a quanto emerso dalla relazione inviata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania e fatta pervenire a questo Ministero dalla ASL Napoli3 sud. La relazione ha preso in analisi i dati di riferimento relativi ai 51 comuni afferenti alla giurisdizione della Procura di Vallo della Lucania. Dalle analisi congiunte dei dati di mortalità ed incidenza oncologica, emerge che i *trend* temporali della mortalità generale e specifica per tumori maligni, riferiti all'area in analisi, oltre che alla provincia di Salerno e alla regione Campania, evidenziano un decremento negli anni, tale da non giustificare un allarme sulla mortalità per tumori nella macroarea del Cilento che resta più bassa rispetto alla regione Campania rd alla provincia di Salerno.

Nella relazione è inoltre sottolineato che la ricerca in generale, e quella oncologica in particolare, sono discipline caratterizzate da attività continua nel tempo, per cui le analisi e le conseguenti valutazioni sono sempre limitate ai dati ed ai periodi analizzati e sono suscettibili di rivalutazioni nel tempo, alla luce dell'acquisizione di ulteriori dati. Resta quindi determinante il monitoraggio costante dello stato di salute della popolazione.

Questo Ministero in merito agli aspetti inerenti alle anomalie geofisiche rilevate con il progetto MIAPI fa presente che il progetto si inquadra in un ambito di intervento coerente con gli obiettivi del programma operativo nazionale Sicurezza 2007-2013 ed ha visto coinvolte le ARPA, le amministrazioni locali ed i nuclei Carabinieri per la tutela dell'ambiente e nuclei operativi ecologici, ognuno con uno specifico ruolo ed a supporto dei processi finalizzati all'individuazione di siti potenzialmente inquinati. I progetti si inquadravano nell'asse I del programma (sicurezza per la libertà economica e d'impresa) orientato al raggiungimento di un "contesto più favorevole alla vita economica" attraverso la rimozione degli "ostacoli che la criminalità organizzata crea alla libera concorrenza tra le imprese". Tali progetti avevano carattere di sistema, ossia finalizzati alla promozione di iniziative sovraregionali la cui attuazione è affidata ad amministrazioni e istituzioni a livello centrale e territoriale alle 4 regioni "convergenza": Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Le attività del progetto riguardano l'esecuzione di telerilevamento con sensori magnetometrici, radiometrici e termici montati su aeromobili e la successiva attività di indagini in campo con rilevazione manuale di possibili anomalie magnetometriche o radiometriche presenti sul suolo. I dati ed i risultati del telerilevamento aereo MIAPI sono stati resi disponibili agli enti beneficiari del progetto quali il SITA del comando generale dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente e nuclei operativi ecologici e le ARPA regionali per diretta competenza.

Il Ministero tra il 2014 e il 2015 ha trasmesso all'ARPAC i dati magnetometrici, radiometrici e termici della Campania, comprensivi di schede monografiche. Il territorio del Cilento è stato sorvolato parzialmente poiché i *target* di interesse prioritario erano le aree agricole potenzialmente inquinate o inquinabili. La copertura aerea sul vallo di Diano è stata effettuata nel contesto del progetto, è stata resa pubblica sul sito *internet* di Arpa Campania. L'ARPAC ha inoltre pubblicato sul proprio sito un *webgis* in cui sono rappresentati i soli dati puntuali di anomalie MIAPI relativi all'area definita mediaticamente "terra dei fuochi", corrispondente in parte al territorio provinciale di Napoli e in parte a quello di Caserta. È stata omessa la pubblicazione di dati relativi alle altre aree della regione in quanto, trattandosi di dati sensibili, la diffusione è vietata senza specifica autorizzazione.

Occorre precisare infatti, che i dati MIAPI sono sottoposti ad un alto livello di riservatezza in quanto utilizzati dal comando generale dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente che svolge attività di polizia giudiziaria per la repressione degli eco-reati, anche al fine di prevenire falsi allarmi e interpretazioni infondate e fuorvianti prima degli accertamenti diretti. Inoltre, gli stessi dati non sono soggetti ad obbligo di pubblicazione da parte di questo Ministero e l'autorizzazione ad una loro eventuale diffusione pubblica deve essere rivolta al comando generale dell'Arma.

Il piano operativo nazionale Legalità 2014-2020 non ha azioni specifiche relative al completamento o aggiornamento del progetto MIAPI, avendo sostituito le attività di telerilevamento aereo con quelle di videosorveglianza del territorio.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

COSTA

(4 giugno 2020)

CASTIELLO. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* - Premesso che:

il *radon* è un gas radioattivo di origine geologica che si diffonde dal suolo ed è presente in concentrazioni variabili all'interno degli edifici. La sua inalazione aumenta il rischio di contrarre il cancro al polmone in misura proporzionale alla concentrazione;

l'Agenzia per la protezione dell'ambiente americana (EPA) afferma che il *radon* è la principale causa di tumore polmonare tra i non fumatori e la seconda causa di tumore polmonare tra i fumatori;

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), attraverso l'International Agency for Research on Cancer (IARC), ha classificato il *radon* come appartenente al gruppo 1 delle sostanze cancerogene per l'essere umano. La stessa OMS stima che dal 3 al 14 per cento dei tumori polmonari siano attribuibili al *radon* a seconda della concentrazione media dei singoli Paesi. L'Istituto Superiore della Sanità stima che in Italia l'esposizione al *radon* è responsabile di circa 3.200 casi di tumore polmonare l'anno sugli oltre 30.000 (dati 2010);

secondo i dati pubblicati nell'annuario dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ISPRA, le maggiori concentrazioni si riscontrano mediamente in Friuli-Venezia Giulia, nel Lazio, in Lombardia e in Campania;

l'esposizione al *radon* negli ambienti di lavoro è stata regolamentata con il decreto legislativo n. 241 del 2000. Non vi è alcuna norma per la tutela dall'esposizione al *radon* nelle abitazioni private;

L'Unione europea ha emanato nel gennaio 2014 la direttiva 2013/59/Euratom nella quale viene richiesto agli Stati membri di affrontare la problematica dell'esposizione al *radon*, sia negli ambienti di lavoro, che nelle abitazioni;

la direttiva doveva essere recepita entro i primi mesi del 2018, ma non risulta essere ancora stata attuata,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della elevatissima pericolosità di questo inquinante;

se ritengano che la popolazione sia stata adeguatamente informata sui rischi correlati e sulle azioni di bonifica e quali iniziative di informazione siano state attuate;

quali iniziative siano state assunte per affrontare il problema della esposizione al *radon*;

se esista una precisa geolocalizzazione delle zone a maggiore concentrazione;

quali siano le attività attualmente in essere al fine di proteggere la popolazione da tale gas;

quali siano i motivi del mancato recepimento della direttiva.

(4-01243)

(12 febbraio 2019)

RISPOSTA. - In linea generale le attività legate al radon sono attualmente svolte dall'Istituto nazionale della sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) nell'ambito dei compiti attribuitigli in materia di controllo ambientale della radioattività e di radioprotezione. L'Istituto, mediante una convenzione stipulata con questo Ministero in collaborazione con le ARPA e APPA e con la partecipazione dell'ISS, ha elaborato, nel 2015, una banca dati per la raccolta organizzata dei risultati e delle informazioni afferenti al radon. Le ARPA e APPA, ad oggi, hanno effettuato circa 50.000 misurazioni del radon in aria che devono essere opportunamente caricate nella banca dati.

L'ISIN precisa innanzitutto che l'esposizione al radon riguarda tutti gli ambienti al chiuso, sia quelli lavorativi che domestici; il decreto legislativo n. 230 del 1995 e successive modifiche stabilisce obblighi e adempimenti ai quali si devono attenere i datori di lavoro mentre, per quel che riguarda gli ambienti domestici, ad oggi, non è in vigore alcuna specifica normativa. Il 31 gennaio 2020 è stato approvato dal Consiglio dei ministri, in via preliminare, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera *a*), della legge n. 117 del 2019.

Il recepimento della direttiva 2013/59 era stato già previsto dalla legge di delegazione n. 114 del 2015 ma, a conclusione dei lavori per l'elaborazione del testo, non fu raggiunto raccordo tra i soggetti proponenti, ovvero il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze. Pertanto, il recepimento della direttiva è stato oggetto di una seconda legge di delegazione nel 2018 (legge n. 117 del 2019) e, come accennato, il 31 gennaio 2020 è stato approvato lo schema di decreto legislativo su proposta del Ministro per gli affari europei e dei Ministri della salute, dello sviluppo economico, del lavoro, e dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, degli affari esteri e dell'economia. Attualmente si trova al vaglio della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni del Parlamento.

In particolare, nello schema di decreto è prevista l'adozione di un piano nazionale d'azione per il radon nel quale sono individuate strategie e modalità di intervento per ridurre i rischi a lungo termine dovuti all'esposizione al radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, nonché criteri per la classificazione delle zone con una maggiore presenza di radon, regole per la prevenzione dell'ingresso di radon nei nuovi edifici e indicatori di efficacia delle azioni da porre in essere. Nel testo di recepimento della direttiva, è previsto che nella banca dati sulla radioattività ambientale specificamente dedicata al radon, oltre ai dati prodotti dalle ARPA e APPA, dovranno confluire anche dati prodotti da soggetti non istituzionali, abilitati sulla base della normativa all'esecuzione delle misure.

Per quanto riguarda il tema della geolocalizzazione delle zone a maggiore concentrazione del radon, l'ISIN evidenzia che il decreto legislativo n. 241 del 2001, di modifica ed integrazione del decreto legislativo n. 230 del 1995 che recepiva la direttiva del Consiglio 1996/29/Euratom, ha introdotto, per la prima volta, nella legislazione italiana norme per la protezione al radon negli ambienti di lavoro, ma non per le abitazioni, pur rimanendo queste ultime il luogo di maggiore esposizione al radon per la popolazione. Prevede che le Regioni debbano effettuare l'individuazione delle "aree a maggiore probabilità di alte concentrazioni" e pubblicarle sulla *Gazzetta Ufficiale*. Nello schema di recepimento della direttiva 2013/59 le norme relative alla geolocalizzazione delle aree, definite "aree prioritarie", sono sostanzialmente confermate. Nello schema di decreto è stato inoltre definito, seppure in via transitoria, un criterio univoco destinato ad individuare le aree a maggiore concentrazione di radon. Ciò consentirà alle Regioni di elaborare i propri dati e individuare le aree prioritarie, attività resa impossibile, fino ad oggi, per una difformità di criteri riscontrata nell'applicazione della normativa.

Si fa presente, infine, che l'ISIN partecipa alle attività della Commissione europea sulla diffusione dei dati sulla radioattività ambientale e, per quanto riguarda il radon, costituisce il punto focale nazionale per la raccolta ed elaborazione secondo gli *standard* della Commissione. È necessario sottolineare, a tale proposito, che le mappe sulla distribuzione del radon restituite dalla Commissione non costituiscono e non sostituiscono le individuazioni ufficiali delle zone a rischio degli Stati membri che sono gli unici responsabili delle mappature nazionali.

Per quanto riguarda l'informazione della popolazione si fa presente che, fin dagli anni '90, i Ministeri (salute e ambiente, lavoro), gli enti interessati (ISIN, ISS, INAIL) e tutte le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente hanno prodotto e diffuso numerose informazioni, attraverso opuscoli informativi e i siti *web* istituzionali, circa il rischio derivante dalla presenza di radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro. Sono presenti e diffuse anche informazioni relative alle metodologie per la riduzione della concentrazione di radon. Nello schema di recepimento della direttiva 2013/59 è previsto l'obbligo per i Ministeri della salute e del lavoro,

per l'ISIN, per gli enti che fanno capo a detti ministeri (ISS e INAIL), per le Regioni e le ARPA e APPA, di informare la popolazione, i datori di lavoro e i lavoratori con specifici interventi e campagne di sensibilizzazione.

Sempre nell'ambito dello schema del decreto legislativo di recepimento è previsto che le Regioni promuovano campagne e azioni nelle aree prioritarie per incentivare i proprietari delle abitazioni, in particolare quelli che sono al piano terreno, semisottterraneo o sotterraneo, ad effettuare la misura della concentrazione di radon e, in caso di superamento dei livelli di riferimento, di sollecitare l'adozione di misure correttive per la riduzione del radon.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

COSTA

(4 giugno 2020)

CORRADO, LOMUTI, VANIN, ROMANO, ANGRISANI, GIROTTO, PRESUTTO, MONTEVECCHI, MORRA, TRENTACOSTE, PAVANELLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

ai primi di agosto 2019 il Presidente della Regione Basilicata, l'ex generale della Guardia di finanza Vito Bardi, ha nominato direttore generale del Dipartimento Ambiente ed Energia l'avvocato potentino Michele Busciolano, che contestualmente assumeva *ad interim* anche la direzione dell'ufficio Urbanistica e Pianificazione territoriale, dell'ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura, nonché dell'ufficio Energia;

la nomina, anche a causa delle imminenti scadenze (26 e 30 ottobre 2019) sia della concessione petrolifera decennale di ENI e Shell in Val d'Agri, con relativa variazione del programma dei lavori, sia dell'accordo ventennale sulle compensazioni ambientali, che rendevano l'attribuzione dei suddetti incarichi particolarmente delicata, ha suscitato immediate critiche da parte del consigliere regionale del gruppo M5S Gianni Perrino e di esponenti dell'ambientalismo lucano;

il 26 settembre 2019 il Busciolano è stato designato dalla Conferenza Stato-Regioni come uno dei due rappresentanti regionali in seno alla Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (C.i.r.m. - sezione b), scelti in quanto esperti in materia di sicurezza delle attività di ricerca e coltivazione;

il 30 gennaio 2020, con D.G.R. n. 68, l'avvocato è stato nominato anche commissario *pro tempore* dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata (ARPAB), oggetto di riordino ai sensi della legge regionale 20 gennaio 2020, n. 1;

per scongiurare la coincidenza controllore-controllato data dal cumulo degli incarichi, la suddetta delibera è stata modificata nel corso della seduta di Giunta sostituendo il punto 2 con i paragrafi 2) e 2-*bis*), vergati a mano, dove tra l'altro si legge che: "l'esercizio delle attività di vigilanza sull'attività del Commissario Straordinario, attribuite in via ordinaria al predetto direttore generale del dipartimento regionale, ai sensi dell'art. 15 comma 3, della predetta Legge regionale n. 1/2020, sono in via provvisoria conferite al direttore generale pro-tempore del Dipartimento competente in materia di politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca della Regione Basilicata, avv. Maria Carmela Panetta";

considerato che:

Michele Busciolano è dirigente a tempo indeterminato del gruppo ENEL in qualità di responsabile "Security";

secondo quanto emerge anche da articoli di stampa gli atti dell'inchiesta "Black Monkey" della DDA di Bologna rivelano e stigmatizzano, pur senza contestargli ipotesi di reato, i plurimi contatti del Busciolano con il *boss* di 'ndrangheta Nicola Femia, principale imputato del processo nato da quella inchiesta, perché ritenuto capo di un'organizzazione malavitosa attiva nel *business* del gioco d'azzardo, reato derubricato ad associazione semplice nella sentenza di secondo grado pronunciata il 29 ottobre 2019;

a detta del Femia, l'avvocato Busciolano sarebbe stato uomo dei Servizi e il *boss* un suo informatore;

a conferma di quanto detto, nel *curriculum* pubblicato sul sito *web* della Regione Basilicata si legge che il Busciolano, in forza alla Guardia di finanza dal 1984 al 2005, dal 2011 al 2015 ha svolto attività di *intelligence* (nazionale e internazionale) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

lo stesso portale non pubblica alcuna dichiarazione patrimoniale, mentre quella di insussistenza delle cause di inconferibilità/incompatibilità/conflitto con gli incarichi ricevuti si rinviene solo dopo un'ardua ricerca;

quest'ultimo documento, che l'atto di nomina a commissario ARPAB attesta essere stato consegnato dal Busciolano il 4 febbraio 2020, cioè il giorno precedente la presa di servizio, non è pubblicato sul portale dell'agenzia, nella sezione Amministrazione Trasparente (aggiornata al 3 aprile 2020), così come non lo è il *curriculum*, mentre per gli altri titolari di inca-

richi dirigenziali amministrativi di vertice la stessa pagina contiene entrambi gli atti,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo reputino compatibili, in seno alla stessa Regione, gli incarichi di direttore generale del Dipartimento Ambiente ed Energia e di commissario dell'Agenzia regionale per l'Ambiente, sia pure *pro tempore*;

se non considerino sorprendente o piuttosto paradossale, data la loro *mission*, e dunque censurabile, la "ritrosia" fin qui dimostrata dai responsabili della Trasparenza dell'ARPAB rispetto alla pubblicazione dei documenti riguardanti l'avvocato Busciolano;

se non ritengano che dalle esperienze lavorative del Busciolano tra AISE ed ENEL derivino conflitti di interessi od incompatibilità con gli attuali incarichi, date le responsabilità conferitegli in materia di ambiente ed energia in una regione che, tra coltivazione di idrocarburi e accantonamento di scorie nucleari, espone la salute dei cittadini a gravi rischi.

(4-03291)

(29 aprile 2020)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione avente ad oggetto la richiesta di chiarimenti in ordine alla nomina del dottor Busciolano a direttore generale del Dipartimento ambiente ed energia e a commissario straordinario dell'Agenzia regionale per l'ambiente della Basilicata e la sussistenza di eventuali conflitti di interessi o di incompatibilità a suo carico, sulla base degli elementi che sono stati acquisiti dall'Ispettorato per la funzione pubblica, si rappresenta quanto segue.

Con nota n. 101262/10AE del 4 giugno 2020, il capo di gabinetto della Regione ha riferito che la nomina del dottor Michele Busciolano sarebbe avvenuta in conformità alle disposizioni delle legge regionale n. 31 del 2010, e a quelle del decreto legislativo n. 3 del 2013, e, conseguentemente, in assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali presso le pubbliche amministrazioni ovvero con gli incarichi amministrativi di vertice e con gli incarichi dirigenziali interni ed esterni nelle pubbliche amministrazioni. In particolare, è stato precisato che l'incarico a direttore generale del Dipartimento ambiente ed energia è stato conferito con deliberazione della Giunta regionale della Basilicata n. 524 del 2019, sulla base di comprovati requisiti ed esperienze professionali, risultanti dal *curriculum vitae*.

Per quanto attiene alla nomina a commissario straordinario *pro tempore* dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata (ARPAB) e in relazione alle eventuali incompatibilità di detto incarico con la direzione del Dipartimento ambiente della Giunta regionale, è stato rappresentato che detta nomina sarebbe avvenuta ai sensi delle disposizioni dell'articolo 40, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2020, in base alla quale "Sino alla conclusione delle procedure di cui al comma 1 (relative alle procedure per la ricostituzione degli organi dell'Agenzia quali il Direttore generale e il Collegio dei revisori dei conti), per garantire la completa operatività dell'Agenzia, la Giunta nomina un Commissario straordinario scelto tra i dirigenti generali della Regione (...) Per lo svolgimento delle attività del Commissario straordinario non sono previsti compensi aggiuntivi". Con successiva deliberazione n. 69 del 2020, la Giunta regionale, sentito anche il responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ha proceduto alla nomina del dottor Busciolano a commissario straordinario dell'ARPAB. A seguito della stessa, in via transitoria e fino al completamento delle procedure di cui all'articolo 40, comma 1, della citata legge regionale n. 1 del 2020, l'esercizio dell'attività di vigilanza sull'attività del commissario straordinario dell'ARPAB è stato, in via provvisoria, conferito al direttore generale del Dipartimento politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca della Regione.

Circa la pubblicazione dei documenti riguardanti il dottor Busciolano, la Regione ha riferito che non risulterebbero inadempienze al riguardo: "La pubblicazione sul sito dell'ARPAB del curriculum vitae del dott. Busciolano è regolarmente avvenuta, tenuto conto, peraltro, che i dati relativi al medesimo erano già ampiamente noti in quanto detto curriculum vitae era già stato pubblicato sul sito della stessa Regione Basilicata a far data dalla sua nomina a direttore generale del Dipartimento Ambiente ed energia della medesima Regione, avvenuta, come evidenziato, nell'agosto 2019".

Quanto al fatto che dalle esperienze lavorative del dottor Busciolano presso l'AISE e l'ENEL sarebbero potuti derivare possibili conflitti di interesse od incompatibilità tra le predette esperienze lavorative e gli attuali incarichi dello stesso, la Regione ha evidenziato che il dottor Busciolano è cessato da ogni incarico presso il Dipartimento informazioni e sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri a far data dal 1° luglio 2011. La Regione, quindi, esclude che detto incarico possa aver generato eventuali conflitti di interesse con gli attuali incarichi del dottor Busciolano, per il considerevole lasso di tempo trascorso tra gli incarichi in essere e la data di cessazione dal servizio dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Quanto, infine, alle eventuali cause di incompatibilità o conflitto di interessi tra gli attuali incarichi e le precedenti esperienze professionali presso l'ENEL SpA, la Regione ha rappresentato che il dottor Busciolano non risulta essere dirigente a tempo indeterminato del gruppo ENEL, in quanto il rapporto di lavoro (di natura autonomo-professionale) è cessato a far data dal 1° luglio 2019, precedentemente al conferimento dell'incarico

di direttore generale del Dipartimento ambiente ed energia della Regione Basilicata.

Il Ministro per la pubblica amministrazione

DADONE

(1° luglio 2020)

DE BONIS. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

il decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente) prevede, all'articolo 205, misure per incrementare la raccolta differenziata;

il Comune di Matera è in grave difficoltà per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati, che comporta un costo spropositato per l'intera comunità. Tale raccolta si aggira intorno al 20 per cento, in totale violazione del codice dell'ambiente, il tutto a causa della cattiva gestione delle amministrazioni locali;

in particolare, la disposizione legislativa fissa al 65 per cento l'obiettivo di raccolta differenziata che deve essere raggiunto dai Comuni, pena il pagamento di una sovrattassa (ecotassa) in caso di mancato raggiungimento della percentuale (il Comune di Matera avrebbe dovuto raggiungere tale obiettivo già dal 2012). Tuttavia, nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia possibile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1 dell'articolo 205, il Comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga;

lo stesso articolo 205 prevede, poi, una serie di incentivi che si traducono in risparmio sulla Tari per i Comuni virtuosi, quindi, a vantaggio dei cittadini, sia dal punto di vista tributario, che dal punto di vista ambientale;

considerato che, come riportato da articoli di stampa, sulla questione ci sono divergenze tra il Comune di Matera e la Regione Basilicata, dove si è svolto un tavolo tecnico per tentare di risolvere le problematiche del servizio di raccolta nell'area di Matera sub ambito 1 (di cui fanno parte Bernalda, Ferrandina, Irsina e Tricarico, con Matera capofila), visto che i risparmi promessi sulla Tari non ci sono stati. Se non sarà trovata una soluzione al problema del conferimento, c'è il rischio che il risparmio resti solo una promessa dell'amministrazione comunale, poiché l'indifferenziato non può essere portato alla discarica di La Martella in quanto una delibera di Consiglio comunale del 2013 ha deciso la chiusura dell'impianto e anche perché pende una procedura di infrazione comunitaria;

tenuto conto che:

i rifiuti attualmente finiscono alla piattaforma di La Martella dove c'è un tritovagliatore che ha la possibilità di separare i rifiuti indifferenziati in sopravaglio, la parte secca e sottovaglio e la parte umida. Questa condizione fa cambiare il codice Cer. Il rifiuto indifferenziato diventa rifiuto selezionato, ciò significa che il sopravaglio può essere conferito anche fuori regione, in Puglia, a Laterza, o in Calabria, a Cosenza. Al Comune di Matera spetta il compito di pianificare i flussi dei rifiuti di conferimento verso gli impianti di trattamento e smaltimento. Nella fattispecie, la Regione ha disposto che i punti di recapito finale dei rifiuti indifferenziati siano, rispettivamente, la piattaforma di Matera per il solo comune di Matera, Tricarico per Tricarico, Irsina e Ferrandina, e Colobraro per Bernalda. Ai Comuni la facoltà di modificare il recapito, con opportuna comunicazione alla Regione;

Matera, come già detto, rappresenta in questo momento la città più in difficoltà in merito alla raccolta differenziata e pare che la nuova gestione dovrebbe far abbassare i costi con un risparmio di 3 milioni di euro, da tradursi in una riduzione della Tari. Se, invece, questo risparmio dovesse venire stornato a copertura dei costi della fase gestionale e per il conferimento a discariche dei rifiuti, sicuramente non ci sarà alcun vantaggio per i cittadini materani,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda verificare se le norme in materia ambientale per la gestione dei rifiuti siano state effettivamente rispettate sia dal Comune di Matera che dalla Regione Basilicata, visto che l'Italia subisce una procedura di infrazione per la discarica La Martella;

se non ritenga ingiusto che a causa delle inadempienze delle amministrazioni ci debbano rimettere i cittadini, sia dal punto di vista tributario, che dal punto di vista ambientale.

(4-03016)

(4 marzo 2020)

RISPOSTA. - Il Comune di Matera è proprietario di una piattaforma per il trattamento dei rifiuti non pericolosi sita in località "La Martella" a circa 7 chilometri dall'abitato urbano, autorizzata giusta AIA di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2019. La piattaforma si estende per una superficie di circa 20 ettari ed è costituita da un impianto di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani (TMB) e da 5 bacini di stoccaggio definitivo rifiuti (discariche), denominati settore I, settore II, settore III, settore IV e settore V.

La "procedura di infrazione comunitaria n. 2011 /2215 ex art. 258 TFUE - Attuazione in Italia dell'art. 14 della Direttiva 1999/31/UE relativa alle discariche di rifiuti", che ha interessato alcune discariche presenti nella Regione Basilicata, riguarda gli obblighi imposti dall'art. 14 della direttiva 1999/31/CE, in base ai quali esclusivamente le discariche "esistenti" al 16 luglio 2001 (ovvero tutte le discariche che avevano ottenuto un'autorizzazione, ovvero erano in funzione) dovevano essere rese conformi entro la predetta data. In questa procedura di infrazione è coinvolta anche la piattaforma di Matera ubicata in località "La Martella" e, nello specifico, la procedura riguarda, esclusivamente, i settori di discarica denominati III e IV.

Infatti, nel periodo compreso tra il 2006 ed il 2007, a seguito di un'emergenza dovuta alla mancanza di volumetrie di discarica per lo smaltimento di rifiuti urbani, la Provincia di Matera (allora designata al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio in base alla normativa regionale) aveva autorizzato lo stoccaggio provvisorio delle balle di sopravaglio prodotte dall'impianto di trattamento meccanico-biologico presente nella piattaforma di "La Martella", prima sul IV settore e, successivamente, sul settore III, fino all'entrata in esercizio del V settore di discarica. Questo aumento di abbancamento di rifiuti nei settori III e IV nel tempo non è stato risolto, per cui è scattata la procedura di infrazione. Attualmente il Comune di Matera, con l'ausilio di un commissario *ad acta* nominato dalla Regione Basilicata, sta ponendo in atto gli interventi necessari per il superamento della procedura di infrazione UE, che consistono, sinteticamente, in: a) completa rimozione delle volumetrie dei sovrabbanchi esistenti sul III settore e IV settore di discarica e abbancamento delle stesse all'interno del V settore; b) copertura definitiva dei settori III e IV mediante la messa in opera di un *capping* secondo le prescrizioni contenute nel decreto legislativo n. 36 del 2003 (e successive modificazioni); c) adeguamento e installazione di nuovi impianti di trattamento *in loco* del percolato; captazione e trattamento del biogas estratto dal III, IV e V settore di discarica; trattamento *in loco* delle acque meteoriche ricadenti sulle superfici impermeabilizzate; rete acque nere (fossa *imhoff*); rete di raccolta delle acque scolanti sui bacini di discarica dotati di copertura definitiva.

Il progetto definitivo degli interventi è stato approvato ed è in fase di elaborazione il progetto esecutivo da porre a base di gara di appalto propeutica alla realizzazione delle opere previste al fine di risolvere, definitivamente, la procedura di infrazione UE. I suddetti adempimenti messi in atto per il superamento dell'infrazione comunitaria e il provvedimento autorizzatorio AIA di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2019, attualmente vigente, consentono l'esercizio della piattaforma contestualmente all'esecuzione dei lavori previsti.

Nell'ambito delle competenze regionali (legge regionale n. 35 del 2018) di organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nelle more della definizione del piano d'ambito di competenza dell'EGRIB (ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata),

la Regione ha provveduto, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, alla pianificazione dei flussi dei rifiuti urbani (codice CER 20.03.01), nell'ambito del territorio regionale, tra i Comuni e gli "impianti di piano" previsti nel piano regionale di gestione dei rifiuti. In particolare, per i Comuni di Matera, Bernalda, Tricarico, Ferrandina ed Irsina (appartenenti ad un unico ambito denominato "sub ambito operativo 1 dell'area metropolitana di Matera"), la pianificazione ha previsto, come recapito finale dei rifiuti indifferenziati, le piattaforme di Matera (per il solo comune di Matera), di Tricarico (per i rifiuti provenienti dai comuni di Tricarico, Irsina e Ferrandina) e la piattaforma di Colobraro (per quelli raccolti nel comune di Bernalda).

Con due note del 15 gennaio e del 21 gennaio 2020, il Comune di Matera ha comunicato la sospensione dei conferimenti dei rifiuti solidi urbani presso la piattaforma di località "La Martella", a far data dal 10 dicembre 2019, atteso che "con l'avvio del nuovo contratto per i servizi di igiene urbana per il sub ambito operativo 1, a partire dal 09.12.2019, lo smaltimento dei suddetti rifiuti compete al nuovo gestore". In particolare, il contratto stipulato tra il gestore del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti ed i Comuni facenti parte del sub ambito operativo 1 (Matera, Irsina, Tricarico, Ferrandina e Bernalda) prevede che sia lo stesso gestore ad individuare la destinazione finale del rifiuto urbano indifferenziato (oltre che delle altre frazioni merceologiche dei rifiuti raccolte in modo differenziato).

D'altro canto il provvedimento regionale di pianificazione dei flussi dei rifiuti urbani (determina dirigenziale dell'ufficio prevenzione e controllo ambientale n. 1304/2019) prevede la facoltà dei Comuni di conferire i propri rifiuti indifferenziati (CER 20.03.01), provenienti da sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in impianti diversi da quelli elencati nel provvedimento, purché l'impianto sia autorizzato al recupero di tale frazione, il conferimento avvenga secondo le modalità ed i termini disposti dalla normativa vigente in materia ed a condizione di tempestiva comunicazione all'ufficio regionale competente, nonché ad EGRIB, indicando l'impianto di recupero all'uopo individuato, nonché la quantità di rifiuti e l'atto in forza del quale avviene tale trasferimento.

A seguito di alcune difficoltà incontrate dal nuovo gestore a cui è stato appaltato il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti dei comuni del sub ambito operativo 1, nell'individuare la destinazione finale dei rifiuti raccolti nei vari centri urbani dell'ambito (anche a causa della intervenuta chiusura e, quindi, indisponibilità della piattaforma di località "La Martella"), si sono svolti diversi incontri sollecitati dalle parti e promossi dal Dipartimento ambiente ed energia della Regione Basilicata al fine di agevolare e facilitare le soluzioni per approcciare, al meglio, la prima fase di *start up* della gestione di raccolta (che prevede, tra l'altro, l'organizzazione *ex novo* della raccolta porta a porta) e giungere, in maniera funzionale, alla fase di regime assicurando la più alta percentuale di raccolta differenziata.

Allo stato attuale, come da comunicazione ufficiale da parte dei Comuni appartenenti al sub ambito operativo 1, tali amministrazioni conferiscono i propri rifiuti urbani indifferenziati in un impianto di recupero privato ubicato a Ferrandina e negli impianti di piano ubicati a Tricarico e Colobraro (secondo le indicazioni della citata determina dirigenziale n. 1304/2019).

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

COSTA

(4 giugno 2020)

DI NICOLA. - *Ai Ministri della salute e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

non senza stupore e incredulità, si apprende dalla cronaca di questi giorni della incredibile vicenda amministrativa che ha coinvolto l'onorevole Guido Quintino Liris, attuale assessore della Regione Abruzzo al Bilancio, Aree interne del cratere, Programmazione Restart, Sport e impiantistica sportiva, oltre a numerose altre materie e competenze ad esso delegate;

si apprende, da numerose e autorevoli fonti stampa, tra cui «La Notizia», a firma Maria Trozzi, e «Huffington Post», a firma del vicedirettore Alessandro De Angelis, di quello che viene definito un «intreccio perverso» tra controllati e controllori alla Regione Abruzzo;

si tratta, secondo quanto riportato, della richiesta rivolta dall'Assessore e poi recepita dalla ASL di cui è dipendente, di una «interruzione dell'aspettativa» concessa a suo tempo all'Assessore medesimo, e di contestuale reintegro nella struttura: richiesta immediatamente e tempestivamente accolta dal direttore della struttura, che lo avrebbe conseguentemente allocato all'interno dello *staff* della direzione della struttura medesima a decorrere dal primo di aprile;

la clamorosa decisione, che di fatto ha determinato la configurazione di un illegittimo cumulo di incarichi e compensi, oltre ai pur evidenti profili legali di incompatibilità e inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2013, ha suscitato forti reazioni sul piano dell'opportunità politica e morale, tanto da indurre l'Assessore stesso, nel tentativo grottesco di rimediare alla situazione, a dichiarare, solo successivamente, di voler rinunciare ad ogni corrispettivo di natura economica, e, dopo pochissimo tempo, il direttore generale a revocare il provvedimento di reintegro;

si tratta evidentemente di una vicenda che, al di là degli aspetti legali, la cui valutazione andrà fatta nelle opportune sedi, pone problemi etici e morali, che danno l'immagine di una realtà in cui ancora è persistente un intreccio perverso tra politica e pubblica amministrazione, imponendo inevitabilmente la necessità di intervenire tempestivamente per fare chiarezza su comportamenti amministrativi apparentemente diretti al fine esclusivo di trarre vantaggio materiale da una situazione generale di grande difficoltà, in cui il pretesto di una presunta forma di solidarietà e spirito di servizio diviene invece occasione di profitto personale,

si chiede di sapere se i Ministri siano al corrente della vicenda e se, alla luce di questi fatti, non ritengano necessario ed urgente, anche al fine di prevenire il ripetersi di situazioni di questo tipo, avviare delle indagini ministeriali volte ad acquisire gli atti relativi a quanto illustrato in premessa, valutarne la regolarità ed eventualmente disporre l'annullamento e trasmettere tutto alla Magistratura per gli opportuni rilievi.

(4-03142)

(9 aprile 2020)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione concernente il dispositivo di reintegro adottato dall'azienda sanitaria Asl1 dell'Abruzzo in favore di Guido Quintino Liris. A seguito della richiesta istruttoria dell'Ispettorato per la funzione pubblica, la Asl1 Abruzzo ha fornito riscontro con nota del 29 giugno 2020, precisando che con nota del 31 marzo 2020 il dottor Guido Quintino Liris, dipendente della Asl, in qualità di dirigente medico e attuale componente della Giunta della Regione Abruzzo, ha richiesto all'azienda di rinunciare all'aspettativa e di rientrare in servizio, in misura percentuale pari al 30 per cento dell'impegno di lavoro previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro, allo scopo di fornire un contributo per l'emergenza sanitaria in corso. L'Azienda ha, altresì, precisato di avere adottato, in data 1° aprile 2020, il provvedimento di riammissione in servizio del proprio dipendente, in considerazione della sua qualità di assessore e non di consigliere. In data 3 aprile il dottor Liris ha, poi, comunicato di voler rinunciare alla precedente richiesta, sicché l'Azienda ha provveduto a revocare il precedente provvedimento del 1° aprile, ripristinando l'aspettativa senza assegni in precedenza disposta.

Viene, poi, rimarcato come il provvedimento del 1° aprile sia conforme a diritto, atteso che tra la qualità di assessore regionale e quella di dipendente della Asl non vi è nessuna incompatibilità o inconfiribilità, a differenza di quanto previsto per i componenti della direzione dell'Azienda (direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo), dall'art. 14 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

Per quanto concerne poi il cumulo dei compensi, l'Azienda ha comunicato che nessun emolumento è stato attribuito al dottor Liris, stante l'immediatezza con cui l'interessato ha revocato la precedente istanza e che, comunque, sarebbe stato corrisposto un trattamento proporzionato all'orario ridotto.

Si aggiunge, in ultimo, che l'accoglimento tempestivo della domanda del dottor Liris è stato dettato dallo stato di emergenza epidemiologica e dalla difficoltà di reclutare personale specializzato.

Il Ministro per la pubblica amministrazione

DADONE

(6 luglio 2020)

IWOBI, LUCIDI, PELLEGRINI Emanuele, VESCOVI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

nei giorni scorsi si è assistito a una nuova *escalation* di violenza nella provincia siriana di Idlib, territorio in mano a milizie ribelli e *jihadiste*;

l'esercito siriano ha lanciato un'offensiva con l'obiettivo di riconquistare la città di Idlib, e a seguito di un attacco aereo che la Turchia attribuisce alle forze di Damasco sono morti 33 soldati turchi;

a seguito di tale episodio, il presidente Erdogan ha annunciato il lancio di un'offensiva militare, denominata "Scudo di primavera", contro l'esercito siriano;

contemporaneamente è arrivato l'annuncio che l'esercito siriano ha chiuso lo spazio aereo a velivoli e droni sulla parte nordoccidentale del Paese, dove si concentra l'offensiva turca, definendo "ostile" qualsiasi velivolo che violi lo spazio aereo;

considerato che:

Erdogan ha annunciato l'apertura dei confini tra Turchia e Unione europea in seguito all'inasprimento dei combattimenti in Siria;

secondo il capo della comunicazione della presidenza turca, Fahrettin Altun, sarebbero circa 80.000 i migranti che hanno attraversato il confine entrando in territorio europeo;

l'agenzia europea per il controllo delle frontiere "Frontex" ha portato ad "alto" il livello di allerta su tutte le frontiere UE con la Turchia;

valutato inoltre che:

l'ambasciata italiana a Istanbul, tramite il profilo ufficiale di "Twitter", ha espresso le condoglianze nei confronti dei soldati turchi che hanno perso la vita a Idlib;

dopo 48 ore circa, il *tweet* è stato eliminato,

si chiede di sapere quale iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per evitare l'acuirsi della crisi in Siria e le inevitabili ripercussioni relative all'aumento della pressione migratoria sul confine orientale dell'Unione europea.

(4-02999)

(4 marzo 2020)

RISPOSTA. - Il Governo italiano continua a seguire con la massima attenzione l'evoluzione del conflitto in Siria, compresi gli sviluppi legati all'*escalation* avvenuta nella provincia di Idlib a inizio 2020. A seguito dell'intensificarsi della pressione delle forze di Damasco, con il sostegno russo, in questo quadrante, culminata a fine febbraio nell'uccisione di decine di militari turchi e nel conseguente lancio dell'operazione militare "Spring shield" da parte di Ankara, l'Italia si è immediatamente attivata per chiedere alle parti in conflitto la cessazione delle ostilità e il ripristino della tregua, sostenendo l'azione di mediazione dell'inviato speciale delle Nazioni Unite. Tale appello è stato ribadito in un editoriale a firma di 14 Ministri degli esteri, tra cui il ministro Di Maio, pubblicato lo scorso 26 febbraio e volto a scongiurare il rischio di una catastrofe umanitaria, e in occasione del Consiglio affari esteri straordinario del 6 marzo.

Anche grazie all'azione di sensibilizzazione svolta dall'Italia e dalla UE, il 5 marzo 2020 Mosca e Ankara hanno annunciato il raggiungimento di un'intesa per il ripristino del cessate il fuoco a Idlib. L'accordo, che si configura quale protocollo addizionale al *memorandum* d'intesa su Idlib concluso a Sochi nel settembre 2018, ha previsto la cessazione di tutte le azioni militari, l'istituzione di un corridoio di sicurezza di 12 chilometri attorno all'autostrada M4 (che collega Aleppo e Lattakia) e l'avvio di pattuglie congiunte russo-turche. Nonostante alcuni incidenti e violazioni di minore entità, legate anche alle attività di Hayat Tahrir al-Sham (HTS) nell'area, la tregua ha sostanzialmente retto, permettendo di evitare pericolose *escalation*.

Nel fare fronte alla crisi a Idlib, l'Italia ha operato e continua ad operare in stretta sinergia con gli alleati e *partner* UE, nella convinzione che conflitti come quello a cui si assiste da oltre 9 anni in Siria non possano essere risolti attraverso il ricorso alle armi. In Siria, la cui stabilizzazione ha un valore strategico per la nostra sicurezza nazionale, l'unica soluzione duratura sostenibile è rappresentata da un processo politico credibile e inclusivo, in linea con la risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Tutti i nostri sforzi sono orientati a sostenere l'azione dell'inviato speciale ONU Pedersen in questa direzione.

L'instabilità nel Paese arabo, e in particolare a Idlib, dove sono presenti oltre 3 milioni di persone, tende a riflettersi anche in ambito migratorio, con il rischio di un rafforzamento della pressione sulla frontiera turco-siriana e, in seconda battuta, sui confini UE. Ciò è risultato evidente lo scorso 29 febbraio, quando Ankara ha dichiarato, nel pieno dell'*escalation* a Idlib, la propria volontà di non bloccare più i migranti desiderosi di entrare nell'Unione, in violazione della dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016 sull'impegno di Ankara nel contrasto ai flussi irregolari verso l'Unione e nella riammissione dei migranti giunti in Grecia. Anche a seguito del Consiglio affari esteri straordinario del 6 marzo, in cui Ankara è stata richiamata al rispetto della dichiarazione del 2016 e ad evitare ogni uso strumentale della questione migratoria, la situazione al confine greco-turco si è successivamente stabilizzata. Ankara è tornata a prevenire le partenze via mare, determinando una diminuzione dei tentativi di attraversamento via terra. Le restrizioni alla mobilità tra province turche adottate da Ankara in risposta alla pandemia contribuiscono inoltre al rallentamento dei flussi irregolari verso la UE. Nel complesso, si registra una diminuzione del 18 per cento degli ingressi irregolari in Grecia dalla Turchia nel 2020 rispetto al 2019.

La preoccupazione per la situazione al confine greco-turco, nonché la solidarietà verso Atene e gli altri Stati membri situati alla frontiera esterna della UE, sono state ribadite in occasione della videoconferenza dei *leader* (capi di Stato e di Governo) del 26 marzo 2020, in occasione della quale l'alto rappresentante Borrell ha ricordato come, sebbene difficili, le relazioni con Ankara in ambito migratorio restino fondamentali. L'Italia intende continuare a sostenere la cooperazione migratoria euro-turca nel quadro di un approccio olistico che riaffermi l'impegno della UE, anche in termini di risorse finanziarie, rispetto a tutte le rotte migratorie, a partire da quella cruciale per l'Italia del Mediterraneo centrale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale
SCALFAROTTO

(30 giugno 2020)

LA PIETRA, RAUTI. - *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* -
Premesso che:

storicamente e sin dal lontano 1814, i Carabinieri assolvono meritoriamente e con spirito di sacrificio alla loro funzione di difesa dello Stato e tutela della sicurezza pubblica, non solo a favore della sicurezza dei cittadini ma a difesa delle nostre istituzioni e della nostra patria;

la loro costante azione nel perseguimento delle fondamentali attività poste a presidio della sicurezza e dell'ordine pubblico, nonché della preservazione dell'integrità dello Stato e delle istituzioni della Repubblica ha comportato un alto tributo di sangue, senza tuttavia che questo abbia determinato il benché minimo arretramento nella loro opera di contrasto della criminalità organizzata e non;

la caratteristica dell'Arma dei Carabinieri, oltre al principio fondamentale ed eterno valore della fedeltà (elemento valoriale fondativo e identificativo dell'Arma, al punto da costituire anche lo stesso motto ufficiale "Nei secoli fedele"), è il proprio radicamento nei territori, anche quelli più periferici e montani: un radicamento reso possibile da un'articolazione strutturale e un'organizzazione territoriale tali da assicurare un presidio di sicurezza al servizio dei cittadini, rappresentando al contempo un'efficace risposta alla crescente tendenza di spopolamento dei medesimi territori, tendenza che molto spesso coincide con un depotenziamento e contrazione delle diramazioni territoriali di altre istituzioni pubbliche e statali;

analoghe considerazioni valgono per tutte le forze dell'ordine, dalla Polizia alla Guardia di finanza, dalla Polizia locale ai Vigili del fuoco e la Polizia penitenziaria: corpi costantemente impegnati in una decisa e continua azione di contrasto alla criminalità, difesa e tutela della sicurezza dei cittadini tutti;

proprio in ragione della consapevolezza dell'importante sforzo profuso dalle donne e dagli uomini impegnati quotidianamente nella difesa della sicurezza e dell'ordine pubblico, anche a costo di importanti sacrifici e talvolta in condizioni e circostanze di grande difficoltà, rappresenta una buona norma comportamentale, oltre a un dovere costituzionalmente posto in capo a chi è chiamato a svolgere funzioni pubbliche, anche a livello di cariche elettive degli enti locali, l'osservanza, quantomeno, di forme elementari di rispetto verso l'operato dell'Arma dei Carabinieri e in generale verso i corpi e le istituzioni poste a presidio della sicurezza pubblica;

risulta agli interroganti, come riportato anche da organi di stampa, che negli scorsi giorni nel comune di Montale (Pistoia) si è discussa una mozione in Consiglio comunale che proponeva di intitolare uno spazio pubblico ai caduti delle forze dell'ordine, mozione bocciata dalla maggioranza di centrosinistra;

fatta salva la libera e democratica espressione del voto di ogni singolo consigliere comunale, per quanto possa ritenersi sconveniente rifiutarsi di intitolare uno spazio pubblico alla memoria dei caduti in servizio per la sicurezza e l'ordine pubblico, ciò che invece non appare in alcun modo tollerabile è l'ammissibilità delle dichiarazioni che, come risulta agli interroganti e come è possibile riscontrare mediante il resoconto di seduta del medesimo organo, sarebbero state rese nel corso della discussione da parte di un assessore in carica, e in particolare, delle seguenti testuali parole: "no, no, delle forze dell'ordine non mi fido, sono fascisti";

si tratterebbe di una dichiarazione assolutamente offensiva e lesiva della storia e dell'onorabilità dell'Arma dei Carabinieri oltre che della moralità delle donne e uomini dell'Arma e di tutte le forze dell'ordine, considerata inopportuna e inadeguata sia rispetto al ruolo istituzionale di chi l'ha resa che alla sede della discussione, oltre che suscettibile di veicolare all'opinione pubblica, specie alle giovani generazioni, messaggi dirompenti e distorti, che non possono essere tollerati specie all'interno delle sedi istituzionali della Repubblica, e dai quali è invece necessario che le istituzioni prendano le distanze in modo netto e chiaro,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intendano adottare al fine di assicurare che, almeno nelle sedi istituzionali della Repubblica, non sia consentito arrecare offesa dell'onorabilità delle forze dell'ordine.

(4-02775)

(28 gennaio 2020)

RISPOSTA. - Il 21 gennaio 2020, il Consiglio comunale di Montale non ha approvato la proposta, avanzata da un gruppo consiliare, di intitolare una via ai caduti delle forze dell'ordine. L'assessore per la pubblica istruzione e cultura, nel corso di una conversazione "fuori campo", registrata durante una pausa della seduta del Consiglio, ha espresso l'opinione richiamata nel testo dell'interrogazione. Tale episodio è stato stigmatizzato sugli organi locali di stampa e sui *social network*.

Il 24 gennaio, il sindaco di Montale ha trasmesso una lettera alla Prefettura, alla Questura, al comando provinciale Carabinieri di Pistoia e alla stazione dei Carabinieri di Montale, attestante, tra l'altro, "la profonda stima e la riconoscenza nei servitori dello Stato, che con professionalità e dedizione svolgono delicati ruoli di controllo sul territorio, per la sicurezza della cittadinanza", dando atto, altresì, delle scuse formali del predetto assessore. A seguito della rilevanza mediatica scaturita, l'assessore stesso ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, le quali sono state accettate dal sindaco.

Si soggiunge che dalle informazioni assunte dalla Prefettura di Pistoia, risulta che la mozione sarebbe stata respinta a causa dell'attuale assenza di nuove strade prive di toponimo e prima delle affermazioni dell'assessore. Il sindaco di Montale, in un recente incontro svoltosi con il prefetto di Pistoia, ha reso noto che, prossimamente, uno spazio comunale, adibito a verde pubblico, sarà intitolato ai caduti delle forze dell'ordine.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

VARIATI

(26 giugno 2020)

LANNUTTI, ORTIS, PRESUTTO, PIRRO. - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

la Regione Molise ha avviato le procedure di stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione, tra i quali anche coloro che hanno gestito la fase *post* sisma 2002, ai quali erano stati demandati indispensabili servizi di Protezione civile, con la deliberazione di Giunta regionale n. 221 del 20 aprile 2018, approvata all'unanimità, avente ad oggetto "Protocollo regionale di intesa in materia di stabilizzazione del lavoro e valorizzazione delle esperienze lavorative nella Regione Molise e negli enti strumentali per il triennio 2018/2020-Provvedimenti";

successivamente è intervenuta la deliberazione di Giunta regionale n. 447 del 3 ottobre 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 57 del 16 ottobre 2018, con la quale la Regione ha emanato ulteriori provvedimenti tesi alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (cosiddetto decreto Madia) n. 75 del 2017, art. 20, mediante una ricognizione del personale medesimo;

improvvisamente e inaspettatamente, viene emanato il "Piano triennale di rilevazione dei fabbisogni professionali della Regione Molise 2019/2021 - Programmazione delle iniziative occupazionali - Provvedimenti" mediante le deliberazioni di Giunta n. 289 del 27 luglio 2019 e n. 338 del 29 agosto 2019. Attraverso tale piano di fabbisogno, la Regione prevede una serie di concorsi per varie figure professionali (che tra l'altro costeranno decine di migliaia di euro), ignorando i precari in attesa di stabilizzazione che hanno maturato esperienze decennali nello stesso ente, e, tra l'altro, hanno già superato un precedente concorso pubblico a tempo determinato per selezionare 200 unità suddivise per specifiche categorie professionali, come da avviso pubblicato sul BURM n. 15 del 16 giugno 2012 bandito dall'Agenzia regionale di protezione civile (ARPC);

la suddetta deliberazione di Giunta regionale n. 221 del 2018, inoltre, non si limitava ad avviare la sola ricognizione del personale potenzialmente interessato alle stabilizzazioni, di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, bensì, approvava pienamente il Protocollo di intesa del 20 aprile 2018, proposto dalle organizzazioni sindacali "per la condivisione di percorsi di valorizzazione delle esperienze professionali maturate con contratti di lavoro flessibile", con l'obiettivo di valutare la percorribilità in termini prioritari di un piano di interventi straordinari, volto al superamento del precariato e alla valorizzazione dell'esperienza professionale, attraverso le procedure di reclutamento speciali disciplinate dall'art. 20, commi 1, 2 del D.lgs. n. 75/2017";

considerato che 35 precari hanno presentato ricorso al Tar Molise per vedere tutelati i propri interessi, riconosciuti dal decreto legislativo 75 del 2017, in quanto la Regione Molise, dopo aver pubblicato il predetto avviso pubblico per la ricognizione dei dipendenti interessati e in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, e aver atteso che gli stessi partecipassero al predetto avviso pubblico presentando la relativa domanda e tutta l'occorrenza documentazione, ha completamente abbandonato tale attività, arrivando ad approvare l'impugnata D.G.R. n. 289 del 27 settembre 2019, senza minimamente prendere in considerazione quei dipendenti precari in attesa di stabilizzazione, né gli stessi esiti della indicata ricognizione dei precari medesimi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'operato della Regione Molise, che ha bandito solo concorsi pubblici per la copertura dei posti che avrebbero potuto essere coperti dai precari della Protezione civile i quali, nel 2012, avevano vinto il concorso bandito dall'Agenzia regionale di protezione civile (ARPC);

cosa intenda fare per assicurare il rispetto dei principi di buona fede, correttezza, buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa.

(4-02879)

(11 febbraio 2020)

RISPOSTA. - Relativamente alla situazione del personale precario dell'Agenzia regionale della protezione civile e degli altri precari della Regione Molise, il tema principale è rappresentato dall'applicazione o meno delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 al personale precario appartenente alla disciolta Agenzia regionale di protezione civile, agli enti rientranti nel cosiddetto sistema Regione Molise e alle professionalità contrattualizzate con rapporto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

In merito alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, la Regione ha rilevato che: "a. introducono un regime derogatorio rispetto alla modalità di reclutamento ordinario previsto per la P.A. dal D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., valevole unicamente per il triennio 2018-2020, ma non derogatorio rispetto ai vincoli e ai limiti assunzionali previsti dal vigente quadro normativo in materia di spesa del personale; b. non sanciscono un 'diritto alla stabilizzazione' per il lavoratore, in quanto l'immissione nei ruoli delle PP.AA. può essere disposta, nel triennio 2018-2020, in conformità con la programmazione triennale dei fabbisogni, ma soprattutto nel rispetto della normativa vincolistica in materia assunzionale in quanto non sono previste deroghe al vigente regime vincolistico in materia di reclutamento di risorse umane".

Le richiamate disposizioni puntano all'obiettivo del superamento del cosiddetto precariato, prevedendo la mera facoltà per le pubbliche amministrazioni di procedere, in via transitoria, secondo due diverse modalità, di seguito sintetizzate: 1) attivazione dell'istituto della stabilizzazione diretta prevista all'articolo 20, comma 1, per il personale con qualifica non dirigenziale che sia in possesso dei requisiti richiesti; 2) attivazione ai sensi dell'articolo 20, comma 2, di procedure concorsuali riservate, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, per il personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti.

In merito, il Dipartimento della funzione pubblica con la circolare n. 3 del 2017 ha previsto, quale procedura prodromica rispetto alle scelte occupazionali dell'amministrazione, la possibilità di adozione di un atto interno in cui si dia evidenza del personale in possesso dei requisiti previsti al comma 1 e al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 e, dunque, della definizione della platea del personale potenzialmente interessato e in possesso dei requisiti prescritti.

Alla luce di quanto rappresentato, per l'amministrazione regionale, anche a seguito del protocollo di intesa sottoscritto in data 20 aprile 2018 con le organizzazioni sindacali, sarebbe sorto un mero obbligo di individuare il personale. Il protocollo prevede che "la Regione Molise e gli enti strumentali del c.d. 'Sistema Regione Molise', per il triennio 2018-2020, si impegnano a valutare la percorribilità in termini prioritari di un piano di interventi straordinari volto al superamento del precariato e alla valorizzazione dell'esperienza professionale, attraverso le procedure di reclutamento speciali disciplinate dall'art. 20, commi 1, 2, ivi incluse le procedure riservate, del D. Lgs. 75 del 2017, ricorrendone tutti i prescritti presupposti assunzionali e qualificando tali iniziative in termini prioritari". "Inoltre, la Regione Molise e gli enti strumentali del 'Sistema Regione Molise', nelle more della implementazione del piano triennale dei fabbisogni, si impegnano a operare una ricognizione del personale potenzialmente interessato alla partecipazione alle procedure disciplinate dal predetto articolo 20, e procedere alla individuazione, in relazione alle esigenze di professionalità da reclutare, delle

posizioni di lavoro suscettibili di possibile reclutamento a tempo indeterminato attraverso le procedure in esame, nell'arco del triennio 2018/2020".

L'amministrazione, pertanto, con deliberazione giunta n. 447/2018, ha formalizzato un avviso pubblico riservato al personale contrattualizzato dall'amministrazione regionale e dagli enti costituenti il "sistema Regione Molise" di cui alla legge regionale n. 5/2016, finalizzato proprio alla ricognizione del personale potenzialmente interessato alla partecipazione a eventuali procedure disciplinate dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017. A seguito dell'avviso, il direttore del Dipartimento III ha adottato la determinazione n. 68/2019 con la quale è stato approvato l'elenco provvisorio dei candidati ammessi e non ammessi.

In merito alla mancata applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 per la Regione Molise, il competente ufficio regionale ha precisato che una volta approvato il piano triennale dei fabbisogni professionali per il periodo 2019-2021, nella riunione di confronto sindacale tenutasi in data 28 agosto 2019, in risposta alle organizzazioni sindacali che chiedevano l'applicazione del citato articolo 20, "il Presidente della Giunta regionale ha evidenziato che l'Amministrazione regionale non è nella condizione di procedere all'applicazione del predetto istituto giuridico, in quanto i rapporti di natura autonoma, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, attivati con la Regione Molise sono tutti finanziati con fondi dedicati (nazionali e/o europei). Pertanto, una volta conclusi i progetti, i fondi da cui gli stessi sono finanziati, si esauriscono, in uno con la funzione di assistenza tecnica cui le risorse stesse si riferiscono. In altre parole, le funzioni esercitate da tali categorie di personale non sono quelle riferite alle competenze ordinarie che invece sono ascrivibili alle mansioni esigibili dai dipendenti a tempo indeterminato e, eventualmente, a quelli a tempo determinato o in posizione di comando/distacco, purché dipendenti di ruolo di amministrazioni pubbliche". L'amministrazione ha, pertanto, deciso "di procedere alla programmazione di iniziative concorsuali pubbliche 'aperte' al fine di permettere la più ampia partecipazione possibile e assicurare, dunque, la massima trasparenza delle procedure".

Detta scelta è stata determinata anche dal fatto che il numero delle unità di personale da assumere, nel rispetto della vigente normativa, è comunque di gran lunga inferiore al numero dei soggetti potenzialmente interessati ad eventuali procedure di stabilizzazione. Pertanto, per evitare ogni possibile eventuale accusa di arbitrarietà da parte dell'amministrazione nell'individuazione dei potenziali soggetti "stabilizzabili", si sarebbe, comunque, resa necessaria l'indizione di una procedura concorsuale pubblica.

"Si aggiunge che, in relazione alla procedura concorsuale di cui alle DDD n. 85/2019 e n. 87/2019 (procedura concorsuale per il reclutamento di complessive n. 14 unità da assegnare al Centro Funzionale di Protezione civile e alla Sala Operativa), all'art. 2, comma 3, è previsto quale requisiti-

to di accesso il riconoscimento dell'esperienza maturata nelle attività di protezione civile. Infatti, l'iniziativa occupazionale finalizzata al reclutamento di complessive n. 14 unità di personale da assegnare al Centro funzionale di Protezione civile era stata già prevista nel precedente piano occupazionale, relativo al periodo 2017-2019, di cui alle deliberazioni giuntali n. 452/2017 e n. 462/2017. Tale procedura, che non consiste in una stabilizzazione occupazionale come prevista ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 (valevole invece, quale ambito di applicazione temporale, per il successivo triennio 2018-2020), trova la sua fonte giuridica specifica nel combinato disposto di cui all'art. 4, commi 6 e 9, del D.L. 101/2013 e dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 244/2016". "Pertanto, qualora l'Amministrazione avesse proceduto a bandire un avviso pubblico con la valorizzazione, quale requisito di accesso per i candidati, unicamente dell'esperienza maturata presso il c.d. Centro funzionale, si sarebbe ritrovata nella condizione di violazione del richiamato combinato disposto di cui all'art. 4, commi 6 e 9, del D.L. 101/2013 e dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 244/2016, cioè in una situazione di stabilizzazione 'dei soggetti' e non come correttamente è stato posto in essere una 'stabilizzazione della funzione'".

Con riferimento alla valutazione dei fabbisogni e ricognizione delle risorse umane attualmente impiegate direttamente e indirettamente dalla Regione, in risposta alle osservazioni circa la necessità di una più attenta valutazione dei fabbisogni professionali, è stato sottolineato che con la delibera di Giunta n. 289/2019, con la quale è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021, è stata descritta dettagliatamente la situazione dell'organico in servizio alla data del 1° luglio 2019. In particolare, nel paragrafo "D.d) Sviluppo e rimodulazione" sono riassunte tutte le modificazioni che la dotazione organica del personale dirigenziale e non dirigenziale ha subito nell'ultimo decennio.

Il servizio risorse umane della Regione ha, infine, evidenziato che non rientra nelle proprie declaratorie la competenza ad effettuare ricognizioni periodiche per quanto riguarda il personale dipendente degli enti appartenenti al cosiddetto sistema Regione, di cui alla tabella A1 e A2 allegata alla legge regionale n. 5 del 2016, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato.

Infine, relativamente ai ricorsi al TAR Molise presentati dai "precari", la Regione ha evidenziato che il giudice non ha ritenuto di accogliere le ragioni dei ricorrenti nella fase cautelare e non ha concesso la sospensione dell'esecutività degli atti impugnati.

Il Ministro per la pubblica amministrazione

DADONE

(1° luglio 2020)

PEROSINO. - *Ai Ministri per la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

in data 20 dicembre 2019 l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) ha rilasciato un parere prot. n. 0008787/2019 in merito al finanziamento del salario accessorio e retribuzioni per posizioni organizzative per i dipendenti con contratto ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 2004;

il parere chiarisce che tale personale è ritenuto come personale a tempo determinato con contratto individuale separato e distinto da quello dell'ente di appartenenza, che esso debba essere assunto con il trattamento economico iniziale di categoria, come previsto dall'art. 12, comma 7, del contratto collettivo nazionale di lavoro delle funzioni locali del 21 maggio 2018, che conseguentemente si esclude che eventuali riconoscimenti di progressioni economiche orizzontali presso l'amministrazione di appartenenza possano avere effetti nei confronti dell'ente che li ha assunti con tali norme;

tale parere però contrasta con altri precedenti di organi giurisdizionali ed in particolare il parere n. 2141/2005 della sezione I del Consiglio di Stato che ha previsto la possibilità di derogare al limite dell'orario di lavoro fissato nel 50 per cento per gli incarichi di posizione organizzativa oggi fissata dall'art. 53, comma 3, del contratto collettivo;

anche il parere n. 109/2017/PAR della Sezione di controllo regionale della Corte dei conti per il Molise ha ritenuto possibile lo scavalco condiviso unitamente allo scavalco di eccedenza, per cui sarebbe inverosimile che lo stesso dipendente conservasse il proprio inquadramento economico nel primo istituto e non nel secondo istituto;

è di tutta evidenza il contrasto tra il parere espresso dall'ARAN e pareri espressi in precedenza dal Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

il parere dell'ARAN rischia di paralizzare l'attività amministrativa dei piccoli Comuni che ricorrono spesso a questo istituto per far fronte all'impossibilità di ampliare il proprio organico di dipendenti a tempo indeterminato con conseguente grave danno alle attività istituzionali demandate agli enti locali,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo con riferimento al finanziamento del salario accessorio e retribuzioni per posizioni organizzative per i dipendenti a contratto vogliano intervenire a chiarire l'ambito di applicazione del suddetto istituto.

(4-02830)

(5 febbraio 2020)

RISPOSTA. - Nell'interrogazione con la quale si chiedono chiarimenti su talune problematiche connesse alle ipotesi di utilizzazione, da parte di un ente locale, dell'attività lavorativa di dipendenti appartenenti ad altra amministrazione locale, riconducibili alla previsione contenuta nell'art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 2004. La norma dispone che "I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità montane e le unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza".

La questione muove da un recente parere reso dall'ARAN in risposta ad un quesito formulato da un Comune che, nel precisare di aver stipulato contratti di lavoro ai sensi del citato art. 1, comma 557, della legge 311 del 2004, chiedeva se a tale personale dovessero riconoscersi le nuove retribuzioni in conseguenza delle progressioni economiche orizzontali (PEO) effettuate dall'ente di provenienza, e, in caso affermativo, le modalità di finanziamento di tali incrementi retributivi. Le conclusioni cui è giunta l'ARAN, negando la possibilità di riconoscere al predetto personale le differenze retributive maturate *medio tempore* nell'ente di provenienza, si porrebbero, secondo la ricostruzione dell'interrogante, in contrasto con pareri espressi in precedenza dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti, rischiando peraltro di avere un effetto paralizzante sull'attività amministrativa dei piccoli Comuni costretti a ricorrere all'istituto.

Al riguardo, si rileva che la norma contenuta nell'art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 2004, volta a far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo delle amministrazioni locali, scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie, introduce un'attenuazione del principio di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro a tempo pieno nella pubblica amministrazione, espresso dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001. La norma permette, infatti, ai dipendenti degli enti locali, anche se titolari di un rapporto a tempo pieno, di svolgere attività lavorativa a favore di altri enti locali di piccole dimensioni ovvero associati tra loro, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

Sull'argomento, su cui è emerso un contrasto interpretativo in sede consultiva tra diverse sezioni regionali della Corte dei conti, si è infine pro-

nunciata la sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 23/2016/QMIG. La citata deliberazione della Corte dei conti ravvisa nella norma di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 2004 il riferimento a più fattispecie di utilizzazione temporanea del lavoratore, "un'ampia formula organizzatoria" nel cui ambito distinguere le diverse ipotesi dei cosiddetti rapporti "a scavalco", a seconda che lo svolgimento di funzioni, a favore di più enti contemporaneamente, avvenga presso l'ente locale diverso da quello a cui appartiene il dipendente, all'interno dell'ordinario orario di lavoro ("scavalco condiviso") ovvero al di fuori dello stesso ("scavalco d'eccedenza"). La stessa Corte afferma, dunque, con chiarezza che nelle ipotesi in cui l'ente utilizzi le prestazioni del dipendente a tempo pieno presso altro ente locale, al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, e, dunque nelle ipotesi di scavalco d'eccedenza, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi necessariamente all'interno di un nuovo rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, a tempo parziale.

Dalle argomentazioni giurisprudenziali discende che, come affermato dalla stessa Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, le vicende di eventuali progressioni economiche orizzontali conseguite presso l'amministrazione di appartenenza non possono riflettersi sul nuovo, separato e distinto rapporto di lavoro instaurato ai sensi del citato art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 2004. Tenuto conto che si tratta comunque di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ancorché in deroga al principio di esclusività sancito dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il trattamento economico da riconoscersi al personale in posizione di "scavalco in eccedenza" non potrebbe che essere stabilito in conformità ai parametri fissati dal contratto collettivo nazionale del lavoro di comparto (si veda il parere della Corte dei conti della Basilicata n. 1/2019/PAR) e dunque non potrebbe che soggiacere alla disciplina dell'art. 12, comma 7, del contratto collettivo funzioni locali secondo cui: "al personale assunto viene attribuito il trattamento tabellare corrispondente alla posizione economica iniziale prevista per la categoria cui il profilo di assunzione è ascritto, salvo per i profili della categoria B di cui al comma 2, per i quali il trattamento tabellare iniziale corrisponde al trattamento tabellare della posizione economica B3".

Del tutto diversa, evidentemente, è l'ipotesi in cui il dipendente, nell'ambito dell'orario d'obbligo (36 ore settimanali) rivolga parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente; in tale fattispecie infatti, che pur si inquadra all'interno dell'ampia formula organizzatoria prevista dall'art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 2004, non viene ad instaurarsi un separato rapporto di lavoro ed il dipendente resta legato a quell'unico rapporto già in essere alle dipendenze del soggetto pubblico principale, le cui vicende si ripercuotono quindi anche sul rapporto di lavoro parziale svolto a favore dell'ente diverso da quello di appartenenza.

A legislazione vigente dunque il parere dell'ARAN appare del tutto conforme alla normativa in materia e supportato pienamente dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.

Il Ministro per la pubblica amministrazione

DADONE

(1° luglio 2020)

PEROSINO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

sempre più sovente i sindaci indossano indifferentemente la fascia tricolore a tracolla della spalla destra o a tracolla della spalla sinistra, arrecando confusione circa la corretta modalità d'uso del distintivo del sindaco;

la fascia tricolore, meglio definita come sciarpa o fusciasca, secondo quanto indicato nell'araldica civica è quella "lunga sciarpa indossata sulla spalla destra (e annodata sul fianco sinistro) dal Sindaco e dal Presidente della Provincia, nonché dai loro delegati nelle cerimonie ufficiali";

in origine la legge n. 142 del 1990, all'art. 36, comma 7, così come modificato dalla "legge Bassanini", legge n. 127 del 1997, art. 4, disponeva che: "Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra", per cui era chiaro ed evidente che la fascia tricolore dovesse indossarsi pedissequamente "a tracolla della spalla destra";

successivamente però la legge n. 265 del 1999, all'art. 11, comma 14, ha disposto che: "Al comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 4, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono soppresse le parole: 'della spalla destra'", creando l'equivoco che la fascia tricolore del sindaco potesse essere indossata senza avere l'obbligo in questione;

a ciò si aggiunga che il testo unico dell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL) disciplina l'uso della fascia tricolore all'art. 50, comma 12, che statuisce: "Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla";

il testo unico, pertanto, conferma quanto disposto in precedenza e prevede l'obbligo per il sindaco di indossare la fascia tricolore e per il presidente della Provincia la fascia di colore azzurro portandola solo "a tracolla";

il Ministero dell'interno, al fine di fare chiarezza sul corretto uso della fascia del sindaco, ha emanato la circolare n. 5/1998, sottolineando come la stessa "si caratterizza per il suo valore altamente simbolico";

da ciò discende che, sebbene l'attuale disciplina vigente in materia con l'art. 50, comma 12, del decreto legislativo n. 267 del 2000 non disponga nulla sulla posizione della fascia tricolore, motivi simbolici e storici individuano come modalità più corretta quella di indossare la fascia tricolore sulla spalla destra con la parte verde vicino al collo;

tale interpretazione è stata confermata dal Ministero dell'interno, con il parere n. 05.01 del 1° settembre 2004 nel quale si legge: "Al riguardo, si fa presente che il riferimento alla 'spalla destra', originariamente introdotto ad opera del comma 7 dell'art. 36 della legge n. 142/1990, è stato successivamente eliminato dall'art. 11, comma 14 della legge n. 265/99. Tuttavia, sebbene anche l'attuale disciplina vigente in materia nel TUEL non disponga nulla sulla posizione della fascia tricolore, si ritiene che, pur non sussistendone l'obbligo normativo, la modalità più corretta, per motivi di ordine storico ed evidenti esigenze di uniformità, sia pur sempre quella di indossare la fascia tricolore sulla spalla destra con la parte verde vicino al collo",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno diramare una circolare che definisca in modo corretto le modalità di indossare la fascia tricolore da parte dei sindaci, posto che la fascia ha un alto valore simbolico e costituzionale, richiamando il tricolore previsto dall'art. 12 della Costituzione e rappresentando tangibilmente il principio costituzionale dell'unità ed indivisibilità della Repubblica italiana.

(4-03649)

(11 giugno 2020)

RISPOSTA. - In primo luogo, appare opportuno evidenziare come l'articolo 50 del testo unico degli enti locali stabilisce che la fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, rappresenta il distintivo del sindaco, da portarsi a tracolla. Sul punto, questo Ministero ha fornito specifiche indicazioni, in particolare con la circolare 4 novembre 1998, richiamata anche nell'interrogazione, al fine di uniformare l'impiego di tale distintivo su tutto il territorio nazionale. Quindi è stato evidenziato che l'uso della fascia tricolore da parte del soggetto che rappresenta la comunità locale si caratterizza per il suo valore altamente simbolico. Il ruolo istituzionale svolto dal sindaco impone, pertanto, un uso corretto e conveniente della fascia tricolore.

Rileva a tal fine anche quanto disposto dall'articolo 54 della Carta costituzionale che, nell'imporre a tutti i cittadini il dovere di fedeltà alla Re-

pubblica, statuisce per gli amministratori l'ulteriore dovere di adempiere con disciplina e onore le funzioni loro affidate.

La circolare evidenzia anche che, nell'uso corrente, si è affermata la consuetudine che il sindaco indossi la fascia in tutte le occasioni ufficiali, in qualunque veste intervenga.

In merito al corretto uso della fascia e, più in particolare, su quale spalla debba essere posizionata, occorre fare riferimento all'orientamento espresso dal competente Dipartimento per gli affari interni e territoriali di questo Dicastero, con parere del 1° settembre 2004, pubblicato sul sito *web* istituzionale del Ministero, ove si prevede che: "Il riferimento alla 'spalla destra', originariamente introdotto ad opera del comma 7 dell'art. 36 della legge n. 142/90, è stato successivamente eliminato dall'art. 11, comma 14 della legge 265/99. Tuttavia, sebbene anche l'attuale disciplina vigente in materia con l'art. 50, comma 12, del TUOEL n. 267/2000 non disponga nulla sulla posizione della fascia tricolore, si ritiene che, pur non sussistendone l'obbligo normativo, la modalità più corretta, per motivi di ordine storico ed evidenti esigenze di uniformità, sia pur sempre quella di indossare la fascia tricolore sulla spalla destra con la parte verde vicino al collo".

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

VARIATI

(26 giugno 2020)

RIZZOTTI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 diversi italiani sono rimasti bloccati in diverse aree del mondo senza poter fare rientro in Italia;

attualmente in tutto il territorio italiano l'indice di contagiosità è minore di 1;

a partire dal 4 maggio 2020 nel nostro Paese, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, è possibile rientrare nei luoghi di domicilio e residenza;

sono stati molti i lavoratori e gli studenti italiani che ancora oggi hanno serie difficoltà per rientrare in Italia;

in particolare, il Dipartimento degli affari esteri e del commercio irlandese sul proprio sito *internet* ha sconsigliato fin dall'inizio della pande-

mia tutti i viaggi non essenziali all'estero fino a nuovo avviso, fornendo diversi gradi di criticità per i diversi Paesi;

risulta all'interrogante che l'unica nazione verso la quale vi sia il totale divieto di viaggiare sia ancora oggi l'Italia, nonostante in molti altri Paesi, come Spagna, Francia e Cina, siano state applicate le stesse misure restrittive a causa dell'emergenza sanitaria;

preso atto che per alcuni Paesi europei come l'Irlanda, l'Italia, nonostante i contagi siano in diminuzione, resta lo stato più "pericoloso" da raggiungere,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione denunciata e quali siano gli intendimenti al riguardo;

quali iniziative intenda intraprendere affinché agli studenti e ai lavoratori italiani sia garantito il rientro nel proprio Paese d'origine;

quali iniziative voglia intraprendere al fine di risolvere questa grave disuguaglianza nelle regole per viaggiare in Stati colpiti da COVID-19, che il Governo irlandese ha messo in atto nei riguardi dei propri cittadini e di coloro che volessero raggiungere l'Italia;

se non ritenga opportuno protestare con le autorità irlandesi per la grave discriminazione posta in essere nei confronti dell'Italia rispetto ad altri Paesi europei, dimostrata dalle indicazioni di viaggio per paese pubblicate dal Dipartimento degli affari esteri e del commercio irlandese.

(4-03333)

(5 maggio 2020)

RISPOSTA. - La necessità di tutelare i cittadini italiani all'estero nel contesto dell'attuale emergenza epidemiologica è sempre stata un obiettivo di massima priorità per il Governo, che si è immediatamente attivato per garantire il rimpatrio dei connazionali rimasti bloccati all'estero in ragione della progressiva introduzione delle misure di contenimento dell'epidemia messe in campo dagli altri Paesi e della conseguente cancellazione dei voli commerciali. Questa eccezionale situazione di emergenza è stata gestita con efficienza tramite l'organizzazione di migliaia di operazioni di rimpatrio, rese possibili dall'incessante attività politica e diplomatica che ha visto impegnati, a vari livelli, il Governo, questo Ministero e tutte le nostre rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero.

In questo quadro non fa eccezione il caso dell'Irlanda, dalla quale sono stati rimpatriati 987 connazionali con 7 voli speciali, oltre a 20 irlandesi rimasti bloccati in Italia. Va detto, peraltro, che l'Irlanda non è mai rimasta isolata, e che tra un volo speciale e l'altro, un numero imprecisato di connazionali ha continuato a viaggiare facendo scalo per lo più a Londra, per proseguire per l'Italia con i voli Alitalia. In tutto il periodo, l'ambasciata d'Italia in Irlanda ha monitorato quotidianamente l'operatività dei voli in partenza da Dublino per offrire ai connazionali consigli aggiornati su quali fossero le rotte disponibili per il rientro in Italia.

La positiva evoluzione della curva epidemiologica in Italia, con una significativa diminuzione dei casi di contagio sul territorio nazionale, dimostra il successo della nostra strategia di contenimento, circostanza che ha permesso il recente ripristino della mobilità extraregionale e nello spazio Schengen. Tuttavia è noto che non tutti i Paesi abbiano registrato questo virtuoso mutamento della situazione epidemiologica, continuando ad attribuire all'Italia un profilo di rischio molto più alto rispetto a quello reale. Purtroppo, ciò ha portato alcuni Paesi ad adottare restrizioni aggiuntive nei nostri confronti, a cui il Governo ha immediatamente reagito.

Nel caso della Repubblica d'Irlanda, tali restrizioni si sono tradotte nell'emissione di un "*travel ban*" molto restrittivo, pubblicato sul sito del Dipartimento per gli affari esteri e il commercio. Con questo avviso il Governo irlandese sconsigliava ai propri cittadini di viaggiare in Italia per qualsiasi ragione, di fatto discriminando il nostro Paese nei confronti di tutti gli altri Paesi europei, per i quali era stato emesso solo un avviso, di colore arancione, di evitare viaggi non indispensabili. Considerata la grave e ingiustificata discriminazione subita, il Governo ha preso contatto con le competenti autorità irlandesi, facendo rilevare l'assenza di pertinenza tra la restrizione adottata e il quadro complessivo della situazione epidemiologica in Italia, sulla base dei più recenti dati oggettivi comunicati dal Dipartimento della Protezione civile.

L'intervento effettuato dal Governo è stato dunque fondamentale per ottenere la rapida cancellazione di questo *travel ban* e la conseguente equiparazione dell'Italia a tutti gli altri Paesi verso cui le autorità irlandesi continuano a sconsigliare, in via cautelativa, viaggi non essenziali, ma senza alcun allarme.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

SCALFAROTTO

(30 giugno 2020)

ROJC. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

la pandemia COVID-19 ha determinato anche un'emergenza ambientale, non solo di tipo sanitario. Nella regione Friuli-Venezia Giulia si sta registrando, infatti, l'impossibilità di esportare i rifiuti della raccolta indifferenziata, come il combustibile solido secondario, che per la gran parte prima veniva conferito all'estero;

anche la plastica trova grande difficoltà ad essere riciclata, tant'è che la regione Friuli-Venezia Giulia ha oggi tonnellate di materiale plastico da smaltire;

secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Gazzettino", in poche settimane, presso la piattaforma Corepla di San Giorgio di Nogaro (Udine), gestita dalla società I.Blu, si sarebbero ammassate oltre 4.000 tonnellate di plastica "pronte a uscire ma bloccate", come ha raccontato al quotidiano veneto Mirko Bottolo, direttore commerciale della società, secondo il quale "con l'emergenza COVID-19 ci sono serissime difficoltà di spedizione dei materiali a tutte le filiere, in Italia e fuori". "Inoltre - chiarisce sempre Bottolo - con il *lockdown* in Austria e altrove si sono fermati i cantieri, i cementifici, le acciaierie. Noi produciamo un agente riducente per le acciaierie verdi, la Voestalpine in Austria e altre in Nord Italia, ma ora sono ferme. E sono venuti meno anche gli sbocchi in settori tradizionali come la logistica o l'arredo urbano";

la piattaforma Corepla tratta circa 100.000 tonnellate all'anno di plastica, provenienti sia dal Friuli sia dal Veneto;

al fine di far fronte a questa emergenza, in data 31 marzo il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia ha firmato un'ordinanza che prevede la possibilità di aumenti nella raccolta dei rifiuti indifferenziati e per i gestori di ottenere, in deroga alle disposizioni vigenti, l'incremento della capacità di stoccaggio, anche per impianti di incenerimento;

a causa dell'epidemia da Coronavirus il consumo di plastica risulta aumentato da parte delle famiglie e le aziende trovano sempre più difficoltà ad assorbire la plastica da differenziata, che ora non può essere riciclata,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, anche d'intesa con la Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di trovare una soluzione, seppur temporanea ma percorribile, per fronteggiare questa vera e propria emergenza ambientale;

se non ritenga opportuno, a tal fine, anche integrando l'apposito elenco di attività industriali momentaneamente sospese, un coinvolgimento, seppur temporaneo, nella filiera dei rifiuti delle industrie del riciclo, in modo da evitare in misura quanto più possibile lo stoccaggio in discariche di materiali dannosi per l'ambiente.

(4-03099)

(8 aprile 2020)

RISPOSTA. - In considerazione della complessa situazione emergenziale venutasi a creare a seguito della diffusione della pandemia connessa al COVID-19, al fine di consentire il mantenimento dei servizi essenziali alla cittadinanza, quali la gestione dei rifiuti, questo Ministero ha emesso la circolare 30 marzo 2020, pubblicata sul suo sito *web*, recante indicazioni rivolte alle Regioni e alle Province autonome. La circolare ha recepito le istanze provenienti dalle autorità competenti in tema di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, oltre che dai rappresentanti del mondo produttivo e dei soggetti gestori degli impianti, che hanno risentito nell'immediato delle criticità derivanti dalla emergenza sanitaria in corso.

Con l'emanazione della circolare, si è ritenuto necessario fornire alle autorità competenti in materia di gestione dei rifiuti (Regioni, Province autonome e Comuni) indicazioni omogenee finalizzate all'adozione di atti coerenti tra di loro, ma riservando la possibilità a ciascun ente di calibrare, esclusivamente per il periodo dell'emergenza, le misure sulle specifiche esigenze del proprio territorio attraverso l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti *ex art.* 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Si evidenzia che la criticità maggiore dell'emergenza sanitaria attuale è rappresentata dalla difficoltà di creare, nella maggior parte dei comuni e ambiti, un apposito circuito di raccolta dei rifiuti prodotti dalle utenze delle abitazioni in cui soggiorna un soggetto positivo al COVID-19 o in quarantena obbligatoria, con la conseguenza che i rifiuti indifferenziati di tutte le utenze, indistintamente, devono essere avviati prioritariamente all'incenerimento o, qualora non sia possibile per incapienza degli impianti, dopo l'eventuale sanificazione presso gli impianti TMB che ne hanno la capacità, avviati in discarica. Da ciò è emersa la necessità di consentire, così come indicato nella circolare ministeriale, la deroga alle norme vigenti anche per il conferimento in discarica.

Si evidenzia che le citate ordinanze contingibili ed urgenti *ex art.* 191, adottate dalle autorità per superare le criticità nella gestione dei rifiuti nel territorio di competenza, hanno la specifica funzione di consentire forme derogatorie di gestione dei rifiuti, ma con durata limitata nel tempo e riconducibile al persistere di situazioni di emergenza.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

COSTA

(4 giugno 2020)
